

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI IN-
DENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI
DI GUERRA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1953

(4^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (136) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 22, 23, 24, 26, 33, 34, 39, 45, 55, 61, 63, 64
BRASCHI, relatore	22, 27, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 46, 50, 57, 62, 63
CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro	23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 57, 58, 63, 64
CONDORELLI	31
ROLLALANZA	27, 40, 41, 57, 63
DE LUCA	20, 41, 46, 50, 52, 58
FORTUNATI	20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62
GIACOMETTI	20, 24, 40
GIARDINA	30
PALERMO	64
PESENTI	20
PETTI	38, 64

RICCIO	Pag. 19, 30
SCHIAVI	61, 64
TARTUFOLE	19, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 35, 38, 49, 41, 47, 51, 56, 57, 58, 62
TIRABASSI	34, 44, 51, 52
VALENZI	38, 63

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Artiaco, Bardellini, Braschi, Condorelli, Crollalanza, De Luca Angelo, Elia, Fortunati, Giacometti, Giardina, Giustarini, Lepore, Longoni, Moro, Palermo, Pesenti, Petti, Schiavi, Tartufole e Tirabassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Cassiani.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (136) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ».

SCHIAVI. Al Congresso dell'Associazione dei danneggiati di guerra fu ieri fatta presente l'esigenza che il disegno di legge sottoposto al nostro esame sia approvato con la massima urgenza. Mi sono permesso di assicurare che la nostra Commissione si sarebbe orientata verso l'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati senza modificazioni, nonostante le numerose modificazioni di cui avrebbe bisogno, alle quali certamente si potrà provvedere in seguito. Per queste ragioni, invito la Commissione ad accettare il disegno di legge ed approvarne gli articoli senza introdurre modificazioni.

TARTUFOLI. Mi associo alle parole del collega Schiavi. È necessario che il disegno di legge sia urgentemente approvato, sia pure con l'auspicio che in tempi successivi la nuova legge possa essere corretta e migliorata anche in rapporto a quella che auspichiamo una migliore situazione economica del nostro Stato. Spero che tutti siano d'accordo su questa linea d'azione.

PESENTI. Non disconosco le ragioni della urgenza; però non bastano affermazioni verbali sulla necessità di correzioni. Mi riservo di indicare pertanto in sede d'esame degli articoli quali modifiche, a nostro giudizio, dovrebbero essere apportate, affinché, se non altro, possano servire da indicazione. Le nostre preoccupazioni vanno innanzi tutto alla erogazione della somma prevista dall'articolo 31, su cui bisogna accentuare il controllo.

DE LUCA. Mi associo alle parole del senatore Schiavi; in sede di discussione degli articoli mi riservo di indicare quegli emendamenti che, a parer mio, sarebbero stati opportuni.

GIACOMETTI. Sono un vecchio parlamentare, ed è la prima volta che intervengo in una discussione di questo genere. Si tratta infatti di un testo di legge unanimemente condannato (anche l'Associazione dei danneggiati di guerra è contraria) che avrà la nostra approvazione. Questa situazione mi ricorda la motivazione della sentenza di un certo tribunale: nella prima facciata si riconoscevano le ragioni della difesa, nella seconda si ordinava di respingerle.

Riconosco che la situazione è eccezionale, sicché giustifica questa atmosfera di fretta. Ma se non altro, discutiamo con un po' di tranquillità: siamo qui per questo.

TARTUFOLI. Dobbiamo però metterci nello stato d'animo di chi aspetta questo disegno di legge. Esso non deve tornare alla Camera dei deputati, perchè questo significherebbe un ritardo nella sua approvazione a tutto danno di coloro che noi vogliamo tutelare. Nessuno nega che alcuni punti nel futuro possano essere corretti, ma vorrei che la Commissione esprimesse la volontà di approvare il disegno di legge nel testo attuale. Un conto sarà quindi

discutere per mettere l'accento su determinate indicazioni da realizzarsi in avvenire, e un conto sarà discutere per modificare il testo. Vorrei che sin dall'inizio chiarissimo questo punto. Io so solamente che, approvando il testo attuale, mettiamo a disposizione dei danneggiati 30 miliardi.

FORTUNATI. Non escludo che allo stato di fatto delle conoscenze la maggioranza dei sinistrati sia favorevole all'approvazione pura e semplice del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ritengo però opportuno fare in questa sede alcune dichiarazioni di carattere generale, perchè desidero essere molto chiaro su alcuni elementi fondamentali.

Il collega Tartufoli ha dichiarato che per la prima volta sono messi 30 miliardi a disposizione dei danneggiati di guerra. Osservo che i 30 miliardi previsti dalla legge in esame risultano sommando anche provvidenze legislative già in vigore; non solo, ma nei 30 miliardi sono comprese le spese per i servizi. Non si tratta quindi di 30 nuovi miliardi per pagamenti. Mi pare questo sia un primo punto fondamentale.

Una seconda osservazione riguarda l'equivoco della doppia terminologia dell'articolo 35 e del titolo relativo. Il titolo parla di pagamenti già effettuati, mentre la norma comincia con la dizione: « liquidazioni già effettuate dall'Intendenza di finanza... ». A causa di questa doppia terminologia, si è diffusa la convinzione che chi aveva avuto acconti per i beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4, avrebbe avuto il saldo del proprio avere, in base al secondo comma dell'articolo 35. Tale comma stabilisce che, in mancanza di reclami, l'Intendenza di finanza procede al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'importo totale di liquidazione. Ma mentre è stabilito un termine per i reclami, nessun termine è fissato per la comunicazione di cui all'articolo 35, che potrà avvenire quando all'Intendenza di finanza piacerà. E questo si aggiunge al già criticabile sistema della stima dei beni soggetti ad indennizzo, effettuata sulla base dei prezzi al 30 giugno 1943 moltiplicati per 5 e dedotta una certa cifra fino al massimo di un coefficiente del 25 per cento. Tutto questo meccanismo, del resto, potrà restare lettera morta, perchè, non essendo posti alcuni limiti

alla comunicazione delle stime già effettuate prima dell'entrata in vigore di questa legge, tutte le operazioni finiranno per poter essere condotte con i vecchi criteri.

Non esito a prevedere, a questo riguardo, forti disillusioni nel Paese, perchè gli interessati si troveranno di fronte al dilemma: o accettare la comunicazione dell'Intendenza di finanza, oppure ricorrere, col pericolo di andare all'infinito. Senza contare, ripeto, che non vi è alcun limite per la comunicazione dell'Intendenza di finanza.

Nel disegno di legge al nostro esame sono state inserite, evidentemente per un criterio di organicità, norme già esistenti; senonchè questo tentativo, a nostro modo di vedere, ha dato luogo a contrasti e sperequazioni. Leggendo l'articolo 4 in connessione con l'articolo 5, si dovrebbe avere immediatamente l'elenco dei beni per i quali nessun beneficio è concesso; la lettera b) dell'articolo 4 elenca « immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attività professionale, artigiana, commerciale ed industriale ». Andiamo a leggere adesso l'articolo 37; già l'intestazione, a differenza dell'articolo, ci specifica « attività industriale, commerciale, artigiana, professionale ed intellettuale ».

Per i beni relativi a queste attività è previsto un indennizzo, contrariamente a quanto avrebbe sancito il combinato disposto degli articoli 4 e 5. E infatti, giustamente, a mio modo di vedere, la lettera e) dell'articolo 37 prevede « strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato ».

Ora, per l'articolo 4 i libri strumenti indispensabili per chi svolge un'attività intellettuale, e la distruzione dei quali può rappresentare un gravissimo danno economico (come è avvenuto proprio a chi vi parla), possono rientrare nei benefici della legge solo in quanto si tratti di una attività professionale. Cioè, secondo che si abbia riguardo all'articolo 4 o all'articolo 37, i libri possono dar luogo a indennizzo o addirittura a contributo, ovvero nè a indennizzo nè a contributo.

Come si risolveranno concretamente queste contraddizioni? Nè esse si limitano a quelle che ho indicato ora; in sede di discussione

degli articoli avrò modo di rilevarne di ancora più gravi.

Secondo me, l'equivoco nasce dal fatto che non si è avuto il coraggio di riconoscere l'impossibilità dello Stato a liquidare il valore totale dei danni, sia sotto forma di indennizzo, sia sotto forma di contributo. Si è fatto ricorso invece ad una serie di istituti, che in concreto possono provocare ingiustizie e sperequazioni.

A proposito dell'indennizzo, per esempio, perchè si è voluto far riferimento ai prezzi del 30 giugno 1943, moltiplicati per 5 e dedotto un coefficiente di vetustà, fino ad un massimo del 25 per cento? La verità è che da una parte non si vuole indennizzare al 100 per cento, e dall'altra si vogliono colpire le dichiarazioni infedeli. Ma il difetto della soluzione meccanica è che tutte le dichiarazioni sono messe sullo stesso piano. Se si voleva entrare nell'ordine di idee di non liquidare tutto il danno, bisognava rifarsi ad un criterio razionale di applicazione, il quale non poteva essere il riferimento all'ammontare del danno.

Per altri beni la legge prevede un altro criterio, quello della consistenza patrimoniale del danneggiato, commisurata sulla base dei risultati dell'imposta patrimoniale straordinaria.

Perchè non seguire un criterio unico? Il criterio uniforme avrebbe potuto essere quello di legare tutte le forme di indennizzo alla consistenza economico patrimoniale del danneggiato: si sarebbe allora potuto capire che, in considerazione di esigenze economico-finanziarie da parte dello Stato e da parte del danneggiato si stabilisse una graduatoria degli sforzi a cui la collettività è chiamata per liquidare i danni della guerra.

D'altra parte, in taluni casi, il coordinamento ha dato luogo a modificazioni peggiorative delle norme già esistenti!

Avete seguito criteri difformi e non potrete avere che ingiustizie. D'altra parte tutto l'equivoco della legge risiede nell'impostazione giuridica che le avete dato.

Partendo dal presupposto che non si poteva dare tutto, si è pensato che il non dare tutto in ultima analisi riduceva la posizione del danneggiato, dal punto di vista giuridico, da quella di un diritto soggettivo a quella di un interesse legittimo. Il che non è esatto, perchè

ammettere il diritto soggettivo al risarcimento del danno di guerra non significa affatto ammettere il diritto al risarcimento al 100 per cento; significa sempre ammettere un risarcimento nei limiti fissati dalla legge. Qui invece non soltanto non abbiamo il risarcimento del danno al 100 per cento, e vi sono forme diverse a seconda delle condizioni giuridiche ed economiche dei beni, ma addirittura non vi è un diritto soggettivo bensì un interesse legittimo con tutte le conseguenze che da questa diversa impostazione possono derivare. È discutibile se nella legge del 1940 si trattasse di un diritto o di un interesse; dico però che quando dopo la prima guerra mondiale si è affrontato il problema, non vi è dubbio che si è parlato di diritto e non di interesse legittimo.

(Interruzione del Sottosegretario di Stato per il tesoro Cassiani).

La dottrina prevalente sull'interpretazione delle norme che si sono succedute durante e dopo la prima guerra mondiale ed anche la giurisprudenza è prevalentemente orientata nel senso che al danneggiato compete un diritto soggettivo e non soltanto un interesse legittimo.

Così stando le cose, se è vero che la maggioranza dei sinistrati (potremmo dire anche la maggioranza della Commissione) è ora orientata nel senso che attende la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle norme che stiamo discutendo così come sono state approvate dalla Camera dei deputati, è anche vero che vi sono in noi gravi perplessità. Quindi per lo meno in questa sede lasciateci proporre articolo per articolo gli emendamenti necessari perchè domani non si dica da parte dei sinistrati: avete in fondo il dovere, oltre che il diritto, di illuminarci se noi non eravamo illuminati; avete il dovere di farci presenti i pericoli che derivavano dall'applicazione delle norme e, se lo avete fatto, molto probabilmente noi ci saremmo orientati in modo diverso.

Non abbiamo intenzione di ostacolare per partito preso l'approvazione della legge; ma sentiamo il dovere di dirvi che vi sono norme che non possiamo accettare e per la loro sostanziale iniquità e per la loro sostanziale sperequazione nel quadro del contesto generale delle disposizioni di legge.

BRASCHI, *relatore*. Desidero parlare per mozione d'ordine: una volta che siamo orientati verso l'approvazione della legge, a me pare che potremmo passare alla discussione del disegno di legge articolo per articolo ed in quella sede ognuno di noi dirà quello che potrà servire ad una migliore applicazione della legge.

Dico subito che sono in preparazione, presso il Ministero competente, le norme esecutive della legge e quindi dobbiamo vedere quello che ad ogni articolo si può suggerire per rendere la legge ancor più adeguata e meglio applicabile. Penso che sia opportuno, più che apportare emendamenti agli articoli (che ci farebbero perdere molto tempo mentre c'è necessità di una rapida approvazione), fare dei voti o degli inviti al Governo perchè traduca nelle norme regolamentari quello che è possibile fare in ordine a questa legge.

In conclusione faccio la proposta concreta di passare all'esame degli articoli per prospettare ad ogni articolo i suggerimenti del caso.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Tartufoli e da altri senatori il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, discusso il provvedimento nella sua formulazione sostanziale, aderendo al sentimento prevalente degli interessati e del Paese per l'approvazione senza indugio del testo che fu approvato dalla Camera alla unanimità e con la partecipazione di tutti i Partiti;

« pur convenendo che in sede di approvazione dei singoli articoli debbono e possono essere espressi particolari considerazioni e voti, da attuare quando si potrà rivedere e migliorare la legge, delibera di passare all'esame degli articoli ».

Se non si fanno osservazioni lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si intende che l'approvazione di tale ordine del giorno implica la chiusura della discussione generale.

(La riunione, sospesa alle ore 10.30, è ripresa alle ore 14.30).

PRESIDENTE. Rammento alla Commissione che con l'approvazione dell'ordine del giorno Tartufoli è precluso qualsiasi emendamento al testo del disegno di legge nella formulazione approvata dalla Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento. Noi quindi possiamo formulare voti o proporre ed approvare ordini del giorno a chiarimento di particolari disposizioni, ma non emendamenti. Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui dò lettura:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Indennizzi e contributi per danni di guerra — Limiti territoriali della legge.

Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.

L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, del Dodecaneso e nell'Albania.

Per i danni verificatisi in territorio estero. l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'articolo 52.

Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la località in cui i danni si sono verificati.

FORTUNATI. Al secondo comma di questo articolo vi è una espressione che, a mio avviso, deve essere chiarita, perchè è estremamente incerto il limite territoriale entro cui deve essersi verificato il danno.

Infatti, in tale comma, mentre abbiamo delle delimitazioni certe, geograficamente e giuridicamente, di alcuni territori, abbiamo un'altra determinazione incerta, perchè si dice: « nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato ». Ora, non era molto più semplice formulare l'articolo dicendo che l'indennizzo o il contributo viene concesso per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nei territori che già facevano parte del territorio dello Stato italiano? In tal modo si saprebbe, senza dubbi di sorta, di quale territorio si tratta.

PRESIDENTE. In sede di istruzioni ministeriali per l'applicazione di questa legge sarà tenuto conto di ogni osservazione fatta e di ogni chiarimento richiesto durante la discussione degli articoli.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se l'onorevole Presidente me lo consente, io sarei dell'avviso di intervenire alla fine della discussione degli articoli, cercando di riassumere osservazioni e chiarimenti che di volta in volta saranno avanzati o richiesti sui singoli articoli.

FORTUNATI. Io riterrei invece che sarebbe più opportuno che l'onorevole Sottosegretario intervenisse a chiarire l'intendimento del Governo ogni qual volta, in sede di discussione degli articoli, ne fosse richiesto.

TARTUFOLI. Mi dichiaro completamente d'accordo con quanto ha detto il collega Fortunati.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io aderirei volentieri alla proposta del senatore Fortunati se si trattasse di una discussione su articoli di cui si propone la modificazione; in questo caso, però, emendamenti non possono essere presentati. D'altra parte poichè il senatore Fortunati, dopo l'ampio intervento di questa mattina, altri ne farà nel corso di

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

1^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

questa riunione, io riterrei opportuno intervenire alla fine della discussione degli articoli per puntualizzare il pensiero del Governo, cosa che del resto avrei dovuto fare alla fine della discussione generale che si è chiusa questa mattina.

PRESIDENTE. Durante la discussione generale sono state fatte delle considerazioni specifiche le quali sicuramente torneranno ad affiorare in sede di discussione degli articoli, per cui anch'io ritengo sia più conveniente che il rappresentante del Governo esprima il suo pensiero volta per volta, senza attendere la fine della discussione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La mia richiesta discendeva dal fatto che non possono essere presentati emendamenti agli articoli del disegno di legge. Comunque aderisco di buon grado al desiderio della Commissione e cercherò di esprimere volta per volta il parere del Governo.

FORTUNATI. Signor Presidente, prima di proseguire in questa discussione, desidero chiarire che a nessuno può essere negata la facoltà di presentare un emendamento, anche se in partenza si sa che sarà bocciato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno approvato questa mattina parlava molto chiaro.

FORTUNATI. Io non rammento di aver votato alcun ordine del giorno in questo senso, a meno che non sia stato messo ai voti in quel breve periodo di tempo in cui mi sono recato fuori dell'aula verso la fine della riunione.

TARTUFOLI. Il presentatore dell'ordine del giorno sono io e quindi, se mi permettete, cercherò di illustrarlo ancora una volta, non perchè ce ne sia effettivamente bisogno, in quanto questa mattina è stato votato senza che si sollevassero eccezioni di sorta, ma solo perchè occorre chiarire un po' le idee. Del resto penso che il resoconto stenografico della riunione confermi inequivocabilmente la votazione dell'ordine del giorno medesimo. Anche il collega Fortunati era presente al momento della votazione, ma può darsi che fosse distratto per cui non si è accorto della cosa.

Comunque ciò non significa che tutti gli altri colleghi siano incorsi nello stesso errore.

L'ordine del giorno stabiliva che il presente disegno di legge dovesse essere approvato nella giornata di oggi, e per far ciò evidentemente bisognava stabilire la norma che ad esso non potessero essere apportati emendamenti, pena il riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ora, la sottigliezza del ragionamento del collega Fortunati consiste in questo: lui vuole presentare degli emendamenti, anche se sa che saranno bocciati, perchè resti a verbale la presentazione degli emendamenti stessi. Ora in effetti noi con la votazione dell'ordine del giorno da me presentato abbiamo voluto escludere la presentazione di emendamenti, ma se il collega Fortunati vuole esprimere qualche sua proposta di modifica può farlo benissimo, sicuro che le sue dichiarazioni rimarranno a verbale per una eventuale utilizzazione in un prossimo avvenire in un disegno di legge che regoli la stessa materia.

FORTUNATI. La procedura da voi adottata dà luogo evidentemente ad una grave violazione costituzionale, in quanto non è assolutamente consentito passare alla discussione degli articoli dichiarando in partenza che non si possono presentare emendamenti.

Questa mia categorica dichiarazione mette in netto rilievo che la procedura che s'intende seguire vizi all'origine tutte le decisioni.

Noi ci impegniamo ad arrivare nella giornata di oggi alla votazione finale del disegno di legge, ma resti ben chiaro che, siccome ho la convinzione che l'attesa messianica del Paese deriva da una errata interpretazione della legge, voglio che la mia interpretazione risulti documentata: e, di grazia, come ciò può avvenire se ad un certo momento dichiaro apertamente di aderire all'ordine del giorno votato dalla Commissione? Sarebbe una tale contraddizione che non avrebbe senso comune.

Io, quindi, presenterò formali emendamenti quando li riterrò necessari.

GIACOMETTI. Dato per scontato il fatto dell'approvazione dell'ordine del giorno — suffragata dall'autorità del Presidente che non può essere messa in dubbio — resta ora

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

inteso che è data facoltà a tutti i componenti della Commissione di richiedere chiarimenti e affacciare proprie interpretazioni, articolo per articolo, ciò che ha un significato di impegno del Governo nei confronti della Commissione. Pertanto si tratta di esaminare il disegno di legge articolo per articolo e il parere del Governo dovrà essere espresso non alla fine della discussione, ma ogni qualvolta durante la discussione stessa se ne avrà bisogno. È questione di opportunità procedurale.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, col suo permesso vorrei brevemente fare qualche dichiarazione preliminare che forse potrebbe spianare la strada evitando degli incagli nella ulteriore discussione.

Intendiamoci: le mie dichiarazioni non hanno il valore di una conclusione della discussione generale che si è svolta questa mattina, ma semplicemente tendono allo scopo di determinare un esatto giudizio sul disegno di legge e un chiarimento sui motivi che hanno consigliato l'altro ramo del Parlamento ad esprimersi unanimemente in senso favorevole.

Il senatore Braschi, relatore su questo disegno di legge, ha scelto un metodo un po' nuovo ma certamente, a mio giudizio, efficace per assolvere il suo compito. Egli infatti, oltre ad essere stato il relatore del disegno di legge, ne è stato anche il divulgatore, scarnificando il problema e concludendo in una maniera che non potrebbe essere più significativa quando ha detto che il meglio è spesso nemico del bene e che è sempre saggio il consiglio che suggerisce di prendere il bene perseguendo il meglio. Non è a caso che cito le conclusioni dell'onorevole relatore: lo faccio perchè mi riprometto di proporre delle considerazioni all'attenzione della Commissione.

Onorevoli senatori, dopo anni di vicende veramente tormentate — questa è la parola esatta — finalmente un disegno di legge è arrivato all'approvazione unanime della Camera dei deputati e ha placato, pur in mezzo ad inevitabili critiche, l'ansia dei sinistrati di guerra. Ma interviene una osservazione del senatore Fortunati che è brillante anche se da me non condivisa. Dice il senatore Fortunati: sapete perchè c'è questa attesa messianica da parte del Paese? Perchè i sinistrati di

guerra ignorano il contenuto e la portata della legge che stiamo esaminando. Ma qui, a parte questa considerazione, innegabilmente il disegno di legge ha placato l'ansia dei sinistrati di guerra. D'altra parte l'unanimità che si è verificata in seno alla Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento — su questo richiamo la vostra particolare attenzione — ha determinato il Governo a rinunciare ad alcune sue pregiudiziali che parevano, all'inizio della discussione, insormontabili e lo ha determinato a cedere su alcuni punti, che parevano destinati a rimanere fermi.

Così il Governo ha accettato, facendolo proprio, il testo di legge nella formulazione approvata dalla Commissione. Naturalmente a voi, onorevoli senatori, non è stato possibile misurare nella sua vera portata il contrasto che si è verificato tra Governo e Commissione alla Camera dei deputati: se ciò aveste fatto, sarebbe balzata evidentemente dinanzi ai vostri occhi tutta l'importanza del fatto che il Governo abbia ad un certo momento accettato quel testo della Commissione.

A parte le norme di natura finanziaria di questo disegno di legge, ve ne sono alcune — e qui forse prevengo le osservazioni dei colleghi senatori — la cui imperfezione tecnica mi pare evidente.

Il Governo naturalmente avrebbe potuto respingere quella formulazione. Sarebbe bastata una settimana per presentarne una propria, ma in quel momento è parso che perfino il ritardo di 7 giorni nell'approvazione del disegno di legge non fosse conveniente. Si è fatto quindi un ragionamento estremamente semplice: molto potremo interpretare e migliorare in sede di regolamento, ovvero di norme delucidative ministeriali per l'applicazione della legge in esame.

D'altro canto non bisogna dimenticare che dal 1919 ad oggi, pare che si siano rincorse negli anni ben 200 leggi sui danni di guerra, e ciò anche perchè mai, forse, altre leggi hanno dovuto affrontare tanti problemi di tecnica legislativa e soprattutto tanti casi personali, come quelle leggi.

Ci siamo trovati inoltre di fronte alla speciesità di una materia, che ha fatto muovere la legge in esame poco sulle rotaie normali e

molto invece su quelle dell'opportunità. Il compito precipuo al quale la legge ha inteso assolvere è stato quello della sistematica legislativa. Abbiamo cercato insieme con la Commissione della Camera di far meglio il già fatto, di colmare lacune come questa dell'industria. In tema di edilizia, senatore Fortunati, lei ha fatto delle osservazioni, se mi consente, acutissime. Ella dimentica però un punto di partenza e cioè che in questo campo non abbiamo fatto altro che inseguire in questa legge tutta la legislazione attualmente esistente e ciò perchè la Commissione della Camera ha ritenuto unanimemente che avesse funzionato così bene tale legislazione che non valesse la pena assolutamente di toccarla o di modificarla. Ho voluto fare queste precisazioni perchè mi sembra possano essere utili.

Nelle precedenti riunioni ho ripetutamente interloquuto sulla urgenza di approvare la legge. La Commissione ha dato prova di tanta saggezza stamattina approvando l'ordine del giorno del Presidente. Desidero aggiungere, a proposito del disagio manifestato da alcuni colleghi del Senato in rapporto ai motivi dell'urgenza e ad alcune norme che preoccupano, che è avvenuto spesso — i parlamentari presenti possono darne atto — che l'uno dei due rami del Parlamento abbia approvato, con espresse riserve, leggi varate dall'altro ramo del Parlamento. Cito un esempio che mi è parso il più significativo; la legge sulla finanza locale votata dalla Camera dopo l'avvenuta votazione da parte del Senato e per la quale si prevedono oggi le necessarie modifiche, e infatti il Presidente del Consiglio qualche mese fa ha detto della necessità assoluta di modificarla quella legge.

FORTUNATI. Desidero fare una dichiarazione preliminare. Poichè qui si è sempre richiamato il voto unanime della Camera, sia ben chiaro che la nostra parte politica, pur approvando la legge in dichiarazioni di voto, espresse l'augurio che il Senato avesse a modificarla.

PRESIDENTE. Rimanendo sul terreno della critica fatta all'articolo 1 ricordo che ella, senatore Fortunati, ha detto che al posto di questa dizione un'altra doveva essere suggerita, attraverso chiarimenti ministeriali.

Possiamo aderire alla sua proposta accettandola come chiarimento al testo dell'articolo 1.

FORTUNATI. Nel primo articolo si pone poi la questione cui accennavo stamattina dell'interesse legittimo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero rispondere per precisione, senza riprendere tutto l'argomento perchè ci porterebbe molto lontano, ad un riferimento che lei ha fatto questa mattina alla legge del 1940.

La Corte di cassazione e il Consiglio di Stato hanno interpretato tale legge nel senso che essa ponga in essere un interesse legittimo.

FORTUNATI. Mi sono riferito alla legge del 1919!

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La legge del 1919 è molto discutibile in rapporto alla sua tesi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Rinvio a speciali disposizioni.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai beni la cui riparazione o ricostruzione è stata posta dalla legge a carico dello Stato; agli immobili dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Ente edilizio di Reggio Calabria e di enti similari, per i quali provvede l'articolo 56 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;

b) alle opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

c) ai bagagli, per i quali provvedono il regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, ed il regio decreto 3 ottobre 1941, n. 1233, nonchè al corredo, agli strumenti scientifici e

agli utensili degli equipaggi delle navi mercantili per i quali provvedono i contratti collettivi di arruolamento.

TARTUFOLI. In questo articolo si fanno dei riferimenti a beni distrutti e alicuati ecc., per i quali questa legge non opera perchè operano altre disposizioni. Ora, io so che in una precedente dizione era compreso anche un altro comma (così mi hanno riferito) in cui era stabilita una specifica esclusione anche per gli indennizzi dei pescherecci. Ho chiesto un chiarimento al Sottosegretario il quale mi ha detto, che secondo lui, la preclusione permane nei confronti di quel settore. In proposito devo dichiarare che mi riservo di presentare una leggina perchè non è assolutamente possibile che noi manteniamo una sperequazione di questo genere. Si tratta infatti dei pescherecci requisiti o distrutti durante la guerra.

Questi pescherecci sono stati indennizzati in base alla legge del 1935; l'indennizzo è avvenuto sulla base del valore dell'oggetto al momento della distruzione, ma il pagamento di questo indennizzo ha avuto luogo dal 1951 in poi. Poichè nella legge che stiamo esaminando si ammette la rivalutazione a cinque volte, tale rivalutazione deve essere estesa, per lo meno nella stessa misura, anche al settore della marina da pesca. Per non ritardare l'approvazione di questa legge, non propongo un emendamento ma mi riservo di presentare una leggina alla quale spero non mancherà l'adesione del Governo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso assicurare il senatore Tartufoli che esaminerò l'esigenza da lui prospettata.

FORTUNATI. Quando saranno emanate le norme di attuazione, il potere esecutivo dovrà preoccuparsi di chiarire in termini legislativi la portata di questo articolo 2, nel senso di richiamare specificatamente le norme cui si riferisce la prima parte della lettera a).

CROLLALANZA. Vorrei pregare il Sottosegretario di dare qualche chiarimento in rapporto alla situazione degli Enti parastatali, tra i quali l'Opera nazionale combattenti. L'Opera nazionale combattenti, che è un

Ente istituito per l'assistenza dei combattenti, ha svolto un'attività veramente notevole nel campo dell'economia agricola del Paese e ha dato dei risultati concreti con opere che possono considerarsi fondamentali ai fini della trasformazione e della bonifica idraulica di alcune zone del territorio nazionale. È un istituto che va tenuto in particolare conto, anche in considerazione degli ingenti danni subiti durante la guerra. Siccome qui si escludono con l'articolo 2 alcune categorie di beni per i quali si dovrà provvedere con la legislazione attualmente vigente, desidererei qualche chiarimento sul trattamento che sarà fatto ai beni della Opera nazionale combattenti. Se poi, come io ritengo, dovrà farsi capo a questa legge, desidererei sapere se non sia opportuno usare la maggiore larghezza nella valutazione di questi danni in modo che l'Opera nazionale combattenti possa riprendere i suoi compiti che sono di assistenza ai reduci e di ulteriore sviluppo nel campo dell'attività agricola.

BRASCHI, *relatore*. L'argomento che ha toccato il collega Crollalanza ha molti riflessi in diversi altri campi. Ne faccio presente uno in modo particolare, che dovrebbe essere oggetto di un trattamento speciale, quello concernente tutti i beni patrimoniali delle opere pie, che hanno finalità di utilità sociale. Alcuni di questi Enti dovranno sospendere la propria assistenza se saranno costretti a distrarre le proprie risorse finanziarie verso la ricostruzione di cose distrutte dalla guerra.

La settimana scorsa anche nel Congresso nazionale ospedaliero di Venezia è stato formulato il voto che il Governo provveda con la propria iniziativa legislativa a questi Enti che sono fuori della speculazione privata ed hanno funzioni di assistenza e di beneficenza pubblica, tali da meritare una considerazione particolare nella legge che tutti invocano, dal momento che non furono compresi nella legge che riguardava le opere pie in rapporto alla loro diretta finalità. Tutto questo che nella legge non è contemplato potrebbe essere oggetto di una iniziativa legislativa nostra o del Governo. Farò in modo che se ne occupi il Governo sì da arrivare al più presto al fine voluto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2.

(Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Fatto di guerra.

È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili non regolati da disposizioni di legge, da chiunque operati.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici residuati di guerra, nonché la esplosione di mine provocata da urto con navi o galleggianti.

Sono altresì considerati fatti di guerra l'abbandono dei beni, nonché le esportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti, da chiunque operati, in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costretto da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari, o in conseguenza di prigionia, internamento od evacuazione.

Sono equiparate alle forze armate, le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche e, per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, le bande armate irregolari, previste dall'articolo 1 del regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

Per i territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, si considerano fatti di guerra anche quelli prodotti da operazioni per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, previsti dall'articolo 2 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 964, modificato dal regio decreto 22 febbraio 1943, n. 250.

FORTUNATI. La prima questione che può sorgere è questa: si possono avere esplosioni di ordigni bellici dopo l'emanazione della

legge. Ciò è previsto nell'articolo 7. Ma le esplosioni di ordigni bellici avvenute dal momento in cui si sono concluse le operazioni di guerra ad oggi sono considerate fatti di guerra? Erano d'altra parte considerate fatti di guerra secondo le disposizioni legislative vigenti? All'articolo 7 è detto che non è ammessa una nuova denuncia. Allora, se in base a questa disposizione di legge le esplosioni che avvengono dal momento in cui la legge entra in vigore in poi sono equiparate ai fatti di guerra e se è pacifico che sono fatti di guerra le esplosioni avvenute durante la guerra e nella condotta delle operazioni belliche, le esplosioni che sono avvenute dalla fine della guerra al momento in cui la legge è emanata sono da ritenersi fatti di guerra?

Perchè, se non erano considerate fatti di guerra non davano luogo a denuncia ed oggi non si potrebbe in base all'articolo 7 presentare una nuova denuncia; si tratterebbe bensì di una nuova denuncia, ma per fatti, però, che all'epoca in cui si sono verificati non sarebbero ammessi a forme particolari di risarcimento.

A me pare che secondo lo spirito della legge si deve ritenere che tutte le esplosioni avvenute e che avverranno siano sempre considerate in connessione con fatti di guerra e che quindi, in sede di interpretazione, ci si debba attenere proprio al secondo comma dell'articolo 7, senza appigli sofisticati sull'esistenza o meno di norme giuridiche preesistenti sul risarcimento. D'altra parte, mi pare che debba essere ben chiaro anche che tutte le consegne di merci effettuate tra il settembre 1943 e l'aprile 1945 in base a buoni, che sono stati regolarmente distribuiti dalle formazioni partigiane a contadini o a commercianti o ad industriali, debbano essere comprese nei danni di guerra e quindi elencate esplicitamente o implicitamente nell'articolo 3, perchè non vorrei che il semplice fatto dell'esistenza di un buono senza che vi sia stata un'azione di rappresaglia dia luogo a dubbi. L'articolo dice: si considerano fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi, ecc., ma d'altra parte dice: nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche. È necessario dare una interpretazione chiara in modo che non vi siano dubbi di sorta.

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

TARTUFOLI. Concordo con il collega Fortunati sull'opportunità di richiamare l'attenzione su questo argomento perchè ciò servirà a evitare discussioni defatiganti con ogni Intendenza della Repubblica. Ora secondo me, la preoccupazione del senatore Fortunati per quel che riguarda l'articolo 7, là dove stabilisce che non è ammessa alcuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce, è giusta. Un battello oggi va ad urtare contro una mina o salta per aria; se nel termine di 90 giorni previsto da questa legge il proprietario presenta la denuncia, il fatto che quel proprietario del battello possa aver presentato un'altra denuncia non significa che questa sia una integrazione della prima. L'integrazione va intesa nel senso che su uno stesso danno passato si voglia fare una denuncia aggiuntiva in ritardo.

FORTUNATI. La questione è un'altra. L'articolo 3 dice: « È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche ». Quindi, è pacifico che sono comprese tutte le esplosioni avvenute durante le operazioni belliche, e anche tutte le esplosioni che avverranno dopo l'entrata in vigore di questa legge, dal momento che l'ultimo comma dell'articolo 7 dice chiaramente che entro 90 giorni dalla data della esplosione i danneggiati possono presentare la denuncia. Ma le esplosioni che sono avvenute dopo la cessazione delle operazioni belliche, non essendo ancora in vigore questa legge, potrebbero essere giuridicamente considerate come non esplosioni belliche. Allora potrebbe nascere il dubbio che le esplosioni intervenute dal momento della cessazione delle operazioni belliche al momento in cui entra in vigore la legge attuale siano esplosioni non sottoposte a trattamento giuridico rispetto al risarcimento dei danni.

BRASCHI, *relatore*. In fatto di esplosioni noi abbiamo già una norma operante per cui quando ci sia il danno alla persona c'è già la possibilità di adire, e tutti hanno capito che l'indirizzo era esatto, il Ministero del tesoro, Pensioni di guerra. Il risarcimento del danno alle cose è una norma nuova e siccome è nuova,

questa legge ha contemplato la possibilità di fare la denuncia, perchè nessuno poteva denunciare prima quando ancora non c'era la legge che prevedeva questa possibilità. La denuncia è regolata per il futuro. Il termine, perciò, di 90 giorni non decorre dall'entrata in vigore della legge, ma dalla esplosione che potrebbe avvenire anche tra dieci anni.

FORTUNATI. Ma si tratta sempre di esplosione verificatasi dopo l'entrata in vigore della legge.

BRASCHI, *relatore*. Nella legge vi è la possibilità di fare la denuncia su qualunque oggetto: non può ripetere la denuncia, allargarla o restringerla chi l'abbia fatta. Questo invece è un fatto nuovo che oggi consente a chi non abbia fatto la denuncia di farla.

FORTUNATI. Secondo l'articolo 3, primo comma, è considerato fatto di guerra il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali, nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche.

Le esplosioni che avvengono dopo le operazioni belliche, sono previste invece dal terzo comma dello stesso articolo 3 e dall'ultimo comma dell'articolo 7.

Deve essere chiaro che la denuncia deve essere possibile non solo per le esplosioni verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge, ma per tutte le esplosioni verificatesi anche dopo la fine delle operazioni belliche e prima dell'entrata in vigore della legge.

In tal modo bisogna interpretare la legge, ponendo cioè in relazione le due norme dettate all'articolo 3 e all'articolo 7.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto i suggerimenti del senatore Fortunati, al fine di tenerne conto nella interpretazione della lettera e dello spirito dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 3.

(Chi l'approva è pregato di alzarsi,

(È approvato).

Art. 4.

Beni ammessi alle provvidenze della legge.

I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;

b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di un'attività professionale, artigiana, commerciale o industriale;

c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attività agricola;

d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti.

SCHIAVI. All'articolo 4 vi sarebbe da apportare una eventuale aggiunta per collegare la disposizione a quella dell'articolo 5 lettera d) dove si dice che nessun beneficio è concesso per i danni a « somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento ». In questo caso sarebbero compresi nella esclusione i titoli di Stato al portatore. Ora una legge come questa dovrebbe ammettere ai previsti benefici i titoli di Stato al portatore, costituendo essi dei beni mobili di cui le aziende di credito sono dotate per l'esercizio della loro attività professionale nè più nè meno come lo è il grano per il mugnaio e la farina per il panettiere. Lo schema di provvedimento in parola ammette del resto un analogo riconoscimento per i danni a tutti i beni mobili in quanto essi al momento del danno erano adibiti dal danneggiato all'esercizio della sua attività professionale.

All'articolo 4 si dovrebbe aggiungere quindi una lettera e): titoli di Stato al portatore quando ne sia provata la sussistenza ai sensi del regio decreto . . . ».

TARTUFOLI. Ho già detto al collega Schiavi che se il suo ragionamento va bene in linea teorica non va altrettanto bene dal punto di vista pratico. Mi sapete dire come si fa a determinare il volume di titoli che ci si vengono ad indicare come propri? Oggi si sa che un atto notorio di quattro persone rappre-

senta un atto dimostrativo. Ma voi sapete benissimo cosa succederebbe quando si trattasse di titoli di Stato al portatore che, come è noto, non sono individuabili

Se uno faceva il pescatore ed aveva una barca non può farla diventare due, ma se aveva mille lire e dice che erano un milione non c'è nessuno che possa contestarlo. E non si trova chi si presti a fare un atto notorio? Quindi, anche se teoricamente l'esigenza del senatore Schiavi è fondata, è inattuabile però sul piano pratico.

FORTUNATI. Desidererei che la Commissione considerasse il rapporto fra gli articoli 4, 5 e 37. L'articolo 4 è definito: « Beni ammessi alle provvidenze della legge », e l'articolo 5: « Beni esclusi dalle provvidenze della legge ». L'articolo 37, poi, dovrebbe essere un articolo esemplificativo.

Mentre all'articolo 4 abbiamo alle lettere b) c) e d) una elencazione sia pure scheletrica ma tale da dar luogo ad una determinata interpretazione, la elencazione dell'articolo 37 può dare luogo ad una diversa interpretazione. Ritengo opportuno che si adotti l'interpretazione dell'articolo 37, cioè un'interpretazione estensiva e non restrittiva. Vale a dire, mentre secondo l'articolo 4 sembrerebbe che i libri fossero soggetti a possibilità di risarcimento solo in quanto concernenti attività professionali, cioè l'esercizio di una libera professione, secondo l'articolo 37 sono soggetti a risarcimento tutti i libri considerati indispensabili per l'esercizio della professione. Se per attività professionale consideriamo l'esercizio di una professione, qualunque sia in concreto l'attività esercitata dal singolo, contrasto non vi è; ma se intendiamo libera professione allora vi è contrasto tra l'articolo 4 e l'articolo 37.

Io credo che le Intendenze di finanza nell'applicazione degli articoli 4 e 5 debbano entrare nello spirito dell'articolo 37 e quindi adottare un'interpretazione estensiva.

GIARDINA. Vorrei osservare che nella prassi giuridica per esercizio professionale si intende libera professione, che presuppone cioè l'iscrizione in un albo professionale.

FORTUNATI. L'articolo 37 non parla di libera professione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rendo conto delle ragioni che hanno mosso le osservazioni del senatore Fortunati. Debbo però rilevare che la critica non è fondata in quanto non esiste contrasto di nesso logico ed organico tra gli articoli 4 e 37. Convegno con il senatore Fortunati per quanto riguarda una imperfezione sistematica della norma, ma l'articolo 37 estende i benefici della legge dai mobili adibiti all'esercizio di ogni singola attività ai loro prodotti finiti, o non finiti. Uguale criterio la Camera dei deputati ha ritenuto di applicare anche per gli strumenti di attività intellettuale. Ne risulta quindi una estensione, tenuto conto anche che mentre l'articolo 37 è nella parte speciale l'articolo 4 è nella parte generale. Le osservazioni del senatore Fortunati saranno tenute presenti comunque in sede regolamentare.

CONDORELLI. I posteri forse si faranno una cattiva opinione di noi quando sapranno che abbiamo disposto per il risarcimento della perdita di qualsiasi bene, esclusi i libri. L'articolo 37 parla solo dei libri connessi all'attività professionale e questo non è degno della civiltà italiana.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Beni esclusi dalle provvidenze della legge.

Nessun beneficio è concesso per i danni ai seguenti beni:

a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;

b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;

c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;

d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei ritoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;

e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;

f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.

FORTUNATI. Vorrei sapere che cosa sono i recapiti al portatore, di cui si parla alla lettera d).

BRASCHI, *relatore*. Ho avuto anch'io qualche dubbio che ho cercato di dissipare. Nello originale è scritto così. Ho chiesto spiegazioni alla Camera dei deputati e mi hanno detto che si tratta di una voce tecnica, ed allora non ho insistito oltre.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Trasferimento dell'indennizzo e del contributo.

Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.

Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'area di quello distrutto, è ammessa la concessione del contributo a favore

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

dei terzi cui sia stato già ceduto o ai quali sarà ceduto il contributo e che abbiano già ricostruito o che ricostruiscono il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Nei casi di trasferimento di proprietà o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario è determinato nella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.

FORTUNATI. Vorrei sapere che cosa si intende per « cespite » nel secondo comma dell'articolo 6.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che, quando si tratta di beni che costituiscono il patrimonio del singolo danneggiato, si intenda per cespite ogni singolo bene parte del patrimonio stesso. Quando si tratta di aziende deve intendersi per cespite il complesso organico funzionale dell'azienda e non i singoli beni che la costituiscono. Non si è trovata una soluzione migliore che comprenda gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Denunce del danno.

Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate.

È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce alle Intendenze di finanza entro 90 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Qualora, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'interessato non abbia dichiarato all'Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene distrutto o danneggiato, si intenderà che abbia rinunciato al contributo e gli verrà liquidato l'indennizzo.

Per i danni verificatisi fuori del territorio nazionale sono valide le denunce presentate

fino al 30 giugno 1949, in base alle leggi 28 settembre 1940, n. 1399; 14 giugno 1941, n. 964; 20 novembre 1941, n. 1432; al regio decreto 8 dicembre 1941, n. 1600; ed al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, ai Ministeri del tesoro, degli affari esteri e dell'Africa italiana. Gli interessati, che non abbiano presentato alcuna denuncia, debbono produrla, a pena di decadenza, entro 90 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per i danni dipendenti da esplosioni, verificatesi dopo l'entrata in vigore della presente legge, i danneggiati debbono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data dell'esplosione, la denuncia e la dichiarazione di cui al quarto comma del presente articolo.

FORTUNATI. Vorrei comprendere la ragione per cui si ammettono nuove denunce e non si ammettono integrazioni di precedenti denunce. Quale è la *ratio legis* per cui ai cittadini che non hanno presentato denuncia affatto, si dà la possibilità di presentarla, mentre si nega la possibilità di rettificare una denuncia già fatta? Capisco che vi possano essere ragioni pratiche per non stimolare masse di cittadini a rettificare le loro denunce, ma si deve ammettere che come vi può essere stato un cittadino che per ignoranza non ha presentato denuncia, vi possono essere cittadini che ignoravano che certi cespiti potessero essere oggetto di risarcimento di danni. Si cadrebbe nell'assurdo che si favorisce chi ignora tutto senza dare nessuna possibilità a chi ignorava solo una parte della legge. Bisognerebbe quindi lasciare la possibilità di denunce integrative in senso equitativo. Si potrebbero considerare le denunce integrative, anziché come ampliamento delle denunce precedenti, come denunce nuove per il danno di altri cespiti. Bisogna anche considerare che vi sono cespiti per cui vi era l'obbligo della denuncia, mentre per altri la legge non imperava. Si può tener conto di queste mie osservazioni in sede di applicazione della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Comproprietà per quote indivise.

Quando il bene danneggiato, di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, appartiene per quote indivise a più persone, la denuncia può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, può acquistare la proprietà dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(È approvato).

Art. 9.

Surroga nella presentazione della denuncia.

Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.

A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'articolo 7.

FORTUNATI. Mi sembrerebbe opportuno dare a questo articolo una interpretazione restrittiva per evitare che possa dar luogo a forme di speculazione.

BRASCHI, *relatore*. Questa norma si richiama ad una analoga disposizione del Codice civile.

PRESIDENTE. Il debitore negligente in sostanza non può fare la denuncia ed i creditori hanno allora il diritto di sostituirsi ad esso nella presentazione della denuncia stessa.

Metto in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Prova della proprietà dei beni.

La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1° gennaio 1943 al 15 aprile 1946, è necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perchè il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perchè andò distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati.

Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui è sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo.

Per gli immobili siti in territori già sottoposti alla sovranità italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella località in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti.

Nell'atto dimostrativo della proprietà e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantano diritti sull'immobile riparato o ricostruito.

FORTUNATI. Vorrei sapere perchè è stata fissata la data del 15 aprile 1946 relativamente al mancato arrivo di beni affidati per il trasporto alle ferrovie. Se questi beni non sono giunti a destinazione, ciò può essere dipeso da fatto bellico prima dell'aprile 1945, ma nel periodo successivo questa causa non può avere influito sul mancato arrivo a destinazione. Nel comma secondo si parla anche di manomissioni e quindi viene compreso anche il volgare furto.

Inoltre osservo che nel penultimo comma si parla di un atto dimostrativo, cioè di un atto notorio, che da chiunque può essere fatto purchè abbia quattro testimoni, dal quale deve risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà. Sembrerebbe che i quattro testimoni debbano testimoniare solo per quanto riguarda la data e non circa il trasferimento di proprietà.

Non capisco infine perchè all'ultimo comma si dica: « Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici e le persone che vantano diritti sull'immobile riparato o ricostruito », quando l'articolo 63 prevede alcuni di questi casi.

PRESIDENTE. Il concetto che lo Stato resta estraneo è un concetto generale. L'articolo 63 riguarda invece la norma specifica.

FORTUNATI. Poichè l'articolo 10 viene prima dell'articolo 63, l'articolo 10 appare come norma di carattere generale e l'articolo 63 norma di carattere particolare. A mio avviso, quando esiste una situazione che lo Stato non può ignorare, lo Stato non può rimanere estraneo. Ciò può accadere solo per le situazioni che giuridicamente non sono cognite e provate.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'Amministrazione terrà conto dei suggerimenti del senatore Fortunati che denunciano altrettante preoccupazioni. Desidero anche ricordare che, in linea di massima, per quanto riguarda la proroga relativa ai beni immobili, la norma da invocare è quella dell'articolo 1158 del Codice civile.

TIRABASSI. Per la prova della proprietà dei beni alcuni uffici richiedono documenti

estratti dal nuovo catasto urbano edilizio perchè non credono agli atti notori. Siccome però in alcune Provincie il nuovo catasto urbano non è stato ancora pubblicato, bisognerebbe consentire che in queste le pratiche potessero essere documentabili con altri mezzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni.

Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonchè l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata e l'ammontare.

Deve altresì dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da società assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonchè le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni già dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso.

Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti.

Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sarà computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

FORTUNATI. Vorrei fare innanzitutto un accenno di carattere formale.

Mentre nell'articolo 11 si fa riferimento puramente e semplicemente al regio decreto legi-

slativo 27 maggio 1946, n. 436, nell'articolo 12, invece, si richiama anche il titolo di questo decreto legislativo. Penso che ciò non significhi che ci si voglia riferire nell'articolo 11 ad una parte del decreto legislativo in parola e nell'articolo 12 ad un'altra parte di esso; andrebbe chiarito che in entrambi gli articoli il riferimento al decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, va inteso nella completezza della fonte legislativa richiamata.

Mi sorge poi un dubbio, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 11. La somma pagata deve intendersi, evidentemente, nel complesso, e non già nella sua minor parte, in quanto, trattandosi di finanziamenti a tasso di favore, è una minor somma che si paga in un determinato numero di anni, per cui al momento della liquidazione del danno di guerra vi sarà una somma minore già pagata, ma vi sarà anche una somma minore da pagare. Allora, quella minor somma pagata sconta anche la somma minore che si pagherà in seguito? Secondo me dovrebbe scontare tutto, tanto più se l'operazione si prolunga nel tempo.

Pertanto la minor somma pagata si deve intendere nel senso che deve comprendere tutto quello che si pagherà in meno.

BRASCHI, *relatore*. Senza dubbio.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle provvidenze concesse.

Le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli istituti sovvenzionati dallo Stato debbono comunicare alle Intendenze di finanza competenti per territorio le anticipazioni e le somministrazioni di ogni genere, in denaro o in natura, da essi concesse per i titoli indicati nell'articolo precedente.

Parimenti gli Uffici delle imposte dirette debbono comunicare alle Intendenze di finanza

per ogni contribuente le somme ammesse in detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, sulla avocazione dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione e del testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

(È approvato).

Art. 13.

Decadenze.

Nessun indennizzo o contributo è corrisposto in caso di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte, o di omissione delle dichiarazioni previste dall'articolo 11.

FORTUNATI. Con quale procedura sarà stabilita la decadenza? Mi pare che a questo proposito vi sia una lacuna.

BRASCHI, *relatore*. In questo caso è giudice l'Intendenza di finanza.

FORTUNATI. Ma la decadenza dovrà pure essere dichiarata perchè altrimenti come farebbe ad operare? Con quale procedura, insomma, sarà chiarito che si tratta di denunce o dichiarazioni false o scientemente inesatte o di omissione delle dichiarazioni previste dall'articolo 11?

TARTUFOLI. Concordo anche questa volta con il collega Fortunati; in sede di norme regolamentari per l'applicazione della legge bisognerà precisare che dovrà essere data agli interessati comunicazione formale da parte dell'Intendenza di finanza della decadenza anche perchè il cittadino avrà pure il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale normale contro una eventuale cantonata o un possibile atto di arbitrio da parte dell'Intendenza di finanza. Insomma occorre che la decadenza ricorra in base ad un documento scritto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 14.

Liquidazioni già effettuate.

Le liquidazioni definitive seguite in base agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, non sono suscettive di revisione.

(È approvato).

Art. 15.

Accertamento dei danni.

All'accertamento del danno provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione il danno si è verificato.

Per i danni alle navi e galleggianti e relativi carichi provvede l'Intendenza di finanza competente in relazione al luogo di iscrizione della nave o galleggiante.

Per quelli ai beni affidati pel trasporto alle Ferrovie e non giunti a destinazione provvede l'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede la stazione ferroviaria di destinazione.

Per i danni ai beni indicati nel secondo comma del presente articolo, che erano iscritti in uffici siti in territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano o per i quali non sia possibile accertare il luogo d'iscrizione, per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni e per danni subiti dai cittadini fuori dell'attuale territorio dello Stato provvede il Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 16.

Danni ai beni mobili d'uso domestico - Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni, e sentiti, se lo ritenga necessario, gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede alla liquidazione e al pagamento.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato a mezzo dell'autorità comunale.

Avverso il decreto dell'Intendente è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20.

FORTUNATI. In che cosa consiste la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo? Si tratta, cioè, della somma non moltiplicata per cinque e ridotta al massimo del 25 per cento, o si tratta della somma moltiplicata per cinque e ridotta al massimo del 25 per cento? Se questo non si chiarisce, è difficile comprendere tutto il meccanismo della procedura.

Insomma noi sappiamo che per determinare l'indennizzo bisogna prendere i prezzi vigenti al 30 giugno 1943, e moltiplicarli per il coefficiente cinque. Poi, su questo risultato finale estimativo, l'Intendenza di finanza può operare al massimo una decurtazione del 25 per cento. Ma la somma che deve servire di base a tutte queste operazioni quale è? Una volta stabilito che il decreto della Intendenza di finanza deve essere comunicato all'interessato, se questi non conosce il coefficiente di vetustà, come fa a decidere se ricorrere o meno contro il decreto? Per ricorrere bisogna che l'interessato sappia in concreto quale trattamento l'Intendenza di finanza ha deciso di fargli in corrispondenza della sua denuncia; per cui, secondo me, occorre che nel decreto finale siano indicate le tre operazioni in base alle quali l'Intendenza di finanza ha deciso l'entità della liquidazione, in modo che l'interessato possa vedere se le operazioni stesse rispondano in effetti alla realtà, ed eventualmente presentare ricorso che può investire da un lato il coefficiente di vetustà in sè e per sè, e dall'altro il *quantum* di liquidazione calcolato in base ai danni ammessi al risarcimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 16. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4ª RIUNIONE (17 dicembre 1953)

Art. 17.

Danni ad altri beni - Istruttorie.

Per i danni ai beni indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, l'Intendente di finanza, assunte informazioni e sentiti gli uffici tecnici delle Amministrazioni statali competenti secondo la natura del bene danneggiato, rimette gli atti alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dal successivo articolo 19, che dà il suo parere in ordine all'ammissione del contributo o dell'indennizzo e sulla somma da porre a base per la loro determinazione.

In base alle risultanze degli atti ed al parere della Commissione, l'Intendente stabilisce con suo decreto, se è dovuto il contributo o l'indennizzo e ne determina l'ammontare.

Il decreto dell'Intendente è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo precedente.

Avverso il decreto dell'Intendente di finanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al Ministro del tesoro, il quale provvede definitivamente, sentita la Commissione tecnico-amministrativa centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

Art. 18.

Danni verificatisi fuori del territorio dello Stato - Liquidazione e pagamento.

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 verificatisi, nei territori di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1, alla liquidazione provvede il Ministro del tesoro, il quale, assunte informazioni, determina, con suo decreto, la somma che deve servire di base per la commisurazione dell'indennizzo e provvede al pagamento.

Per i danni ai beni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso articolo 4, verificatisi nei detti territori, alla liquidazione e al pagamento provvede lo stesso Ministro del tesoro, assunte le informazioni e sentita la Commissione speciale prevista dall'articolo 21.

Il decreto del Ministro è comunicato all'interessato nel modo indicato nel penultimo comma dell'articolo 16.

Avverso i provvedimenti del Ministro del tesoro emessi in base ai due primi commi del presente articolo è ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso allo stesso Ministro, il quale decide definitivamente, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 20.

(È approvato).

Art. 19.

Commissioni provinciali per i danni di guerra.

In ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Ministro del tesoro, una Commissione tecnico-amministrativa, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato che la presiede, da un funzionario dell'Intendenza di finanza, da un funzionario della Prefettura, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da uno dell'Ufficio del Genio civile e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno anche parte della Commissione un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale delle ferrovie dello Stato, della Capitaneria di porto, dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura ed un rappresentante dell'Ufficio del commercio e dell'industria, i quali intervengono alle sedute e al voto allorchè la Commissione deve pronunciarsi su istanze relative ai beni indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 4 di rispettiva competenza.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente, il quale interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del titolare.

Per la validità della deliberazione dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Intendenza di finanza.

Quando in una provincia le denunce per danni di guerra superano il numero di 20 mila, il Ministro del tesoro ha facoltà di istituire una seconda Commissione; se le denunce superano il numero di 50.000, può essere istituita una terza Commissione.

(È approvato).

Art. 20.

Commissione centrale per i danni di guerra.

È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione tecnico-amministrativa centrale con il compito di dare il parere sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 16 e negli altri casi previsti dalla presente legge.

Tale Commissione, presieduta da un consigliere di Cassazione, è composta da quattro funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Ragioneria generale dello Stato, da due funzionari della direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra.

Fanno parte della Commissione un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, dell'industria e commercio, i quali intervengono alle sedute ed hanno diritto al voto quando si trattano ricorsi che rientrano nelle materie di interesse delle rispettive amministrazioni.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei componenti la Commissione.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dei danni di guerra.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro, il quale può suddividere la Commissione stessa in sezioni.

(È approvato).

Art. 21.

Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale.

Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sotto-

posti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero è costituita un'apposita Commissione, composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, che la presiede, da tre funzionari provenienti dall'amministrazione dell'Africa italiana, di cui due funzionari del ruolo di Governo e l'altro del ruolo tecnico coloniale, da due funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro, da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.

Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro del tesoro provvederà ad istituire più sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo.

VALENZI. Al primo comma di questo articolo, là dove si parla della Commissione speciale per la liquidazione dei danni verificatisi fuori del territorio nazionale, è detto fra l'altro che di essa saranno chiamati a far parte « tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra ».

Io domando: in quali categorie, in quali Associazioni saranno scelti questi tre rappresentanti?

TARTUFOLI. Non ci sono disposizioni tassative al riguardo: la scelta sarà fatta fra i danneggiati, non nelle Associazioni di categoria.

PETTI. C'è l'Associazione dei danneggiati di guerra che è riconosciuta dal Governo come ente morale, e in seno ad essa dovrebbero essere scelti i tre rappresentanti anche perché sarebbero più competenti in materia.

VALENZI. Comunque è bene che restino a verbale queste nostre osservazioni le quali potranno costituire una indicazione per il Ministro che farà la scelta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

*Presentazione di documenti e memorie -
Obbligo della motivazione.*

Gli interessati possono presentare agli uffici competenti e alle Commissioni di cui ai precedenti articoli, documenti e memorie.

L'Amministrazione non può discostarsi dal parere delle Commissioni senza indicarne le ragioni.

(È approvato).

Art. 23.

Forme della concessione.

Al danneggiato è concesso un indennizzo senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un contributo per il ripristino di esso.

(È approvato).

Art. 24.

*Distinzione dei beni ammessi all'indennizzo
o al contributo.*

Per i danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4, nonchè per le merci, le scorte, i prodotti finiti e i materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali e artigiane e le scorte morte circolanti dei fondi rustici, è ammesso soltanto l'indennizzo.

Per tutti gli altri danni è ammesso l'indennizzo o il contributo, a scelta dell'interessato.

(È approvato).

Art. 25.

Base di commisurazione dell'indennizzo.

L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque.

Per i beni di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto.

Dall'importo risultante in base al disposto dei precedenti commi, si detrae una quota per vetustà non superiore al 25 per cento.

L'indennizzo, nelle misure stabilite dal presente articolo, è concesso anche nel caso in cui la particolare natura del bene danneggiato o distrutto non ne consenta, su parere della Commissione prevista dall'articolo 19, in base a decreto dell'Intendenza di finanza, il ripristino.

FORTUNATI. A questo articolo debbo presentare formalmente, per la storia, un emendamento sostitutivo del primo comma, del seguente tenore: « L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente 15 ».

Mi sono limitato al coefficiente 15, in attesa di nuove iniziative legislative, semplicemente per armonizzare questa disposizione con quella dell'articolo 51, il quale, per una determinata categoria di cittadini, stabilisce in effetti un indennizzo così commisurato. Io comprendo che vi possono essere esigenze particolari per la categoria di cittadini contemplata nell'articolo 51, ma credo che nel quadro generale della visione nazionale debbano essere considerati alla stessa stregua tutti i cittadini italiani e che date provvidenze non debbano essere fissate in base ad una discriminazione.

Ma, oltre a questa ragione fondamentale, un'altra ragione di carattere economico sostanziale mi ha suggerito di presentare l'emendamento. Il coefficiente 5 è veramente un coefficiente irrisorio, che non corrisponde a nessuna dinamica dei prezzi, a nessuna realtà economica.

PRESIDENTE. Non dubito che di questa proposta del senatore Fortunati sarà sicuramente tenuto conto nella determinazione di futuri miglioramenti.

FORTUNATI. Le ricordo, onorevole Presidente, per i rilievi già esposti, che io ho formalmente presentato un emendamento e non una proposta.

CROLLALANZA. La proposta avanzata dal collega Fortunati, la quale mira ad equiparare il trattamento per i cittadini del territorio metropolitano a quello fatto ai cittadini del Territorio libero di Trieste, dell'Albania e degli altri territori già sottoposti alla sovranità italiana, può avere una giustificazione tenuto conto di quello che praticamente oggi sarebbe il costo di quei prodotti o di quei beni andati distrutti, per cui un indennizzo calcolato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 e moltiplicato per il coefficiente 5 sarebbe assolutamente irrisorio. Però, anche se tale aspirazione è legittima, bisogna vedere se, al momento attuale, lo Stato è in grado di estendere un beneficio nella misura indicata dal collega Fortunati a tutti i danneggiati del territorio nazionale.

Io poi vorrei sottolineare la necessità di una perequazione tra i cittadini italiani fuori del territorio metropolitano e quelli che si sono trovati in Albania, lasciando fermo un certo trattamento particolare per quelli del Territorio libero di Trieste, a favore dei quali può giocare una ragione di carattere sentimentale. È vero che l'Albania, prima dell'ultimo conflitto, era collegata all'Italia attraverso la persona del sovrano, per cui i suoi cittadini erano anche cittadini italiani, però questo non è un motivo che possa giustificare una differenza di trattamento tra quei cittadini, che vivevano praticamente all'estero, e gli altri cittadini che all'estero vivevano effettivamente, ad esempio in Bulgaria, in Ungheria, in Grecia. E il problema degli italiani in Grecia è non meno preoccupante e non meno meritevole di attenzione di quello degli italiani in Albania.

Ecco perchè io vorrei esprimere il voto che una equiparazione in questo senso si conceda anche agli italiani che all'estero si sono trovati in condizioni identiche a quelle degli italiani che si trovavano in Albania.

TARTUFOLI. Io sono disposto ad associarmi, in via di auspicio, alla proposta del collega Fortunati nel senso che, quando le fi-

nanze statali lo consentiranno, si stabilisca anche un coefficiente 15 armonizzando le disposizioni degli articoli 25 e 51. Vorrei pregare però il collega Fortunati di non insistere nella sua proposta e di contentarsi che rimanga consacrata a verbale.

Per quanto riguarda, poi, la questione sollevata dal collega Crollalanza, sono d'accordo con lui nell'augurarmi che, in caso di future modifiche dei coefficienti, debba essere parificata la situazione degli italiani che durante la guerra si trovavano in altre Nazioni e che ebbero a soffrire dei danni a quelle degli italiani residenti in Albania.

GIACOMETTI. Signor Presidente, ritengo opportuno che in questa sede la Commissione esprima il suo pensiero in maniera precisa ed inequivocabile su questo specifico argomento, anche in vista di una futura indicazione per gli organi governativi.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei spiegare al senatore Fortunati il motivo per cui è stata inserita nell'articolo 51 di questo disegno di legge la norma alla quale egli vorrebbe rifarsi.

Fu considerato dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento e dal Governo in quella sede che, in special modo i profughi dall'Africa, non possono in pratica usufruire del contributo previsto dal disegno di legge. Allora si è detto: aumentiamo perlomeno la misura dell'indennizzo per un riguardo a questi sventurati che del contributo praticamente non possono usufruire, perchè altrimenti la disposizione sembrerebbe solo di carattere sentimentale, senza alcun contenuto concreto.

Per quanto riguarda, poi, le osservazioni fatte dal senatore Crollalanza, io naturalmente mi rendo esattamente conto della loro importanza; però, come ho già detto ad alcuni componenti della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, lo stesso trattamento dovremmo estendere a tutti i cittadini italiani i quali comunque potevano trovarsi all'estero, e non soltanto ai profughi dalla Grecia o dalla Tunisia, come voleva un gruppo di deputati nell'altro ramo del Parlamento, con una discriminazione inopportuna.

CROLLALANZA. Io ho inteso riferirmi a tutti gli italiani che erano all'estero.

FORTUNATI. Io sapevo che la motivazione formale dell'articolo 51 è quella che ha enunciato l'onorevole Sottosegretario. Sta di fatto, però, che la tecnica della formulazione e la portata di questo articolo escludono tale motivazione. Infatti in base all'articolo 51 è prevista addirittura la possibilità del ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto; non solo, ma è ammessa la possibilità del ripristino in settori e per beni diversi da quelli danneggiati. Quindi non è vero che praticamente questi cittadini non possono usufruire del contributo.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quanti profughi dall'Africa potranno usufruirne?

FORTUNATI. Ma queste constatazioni allora possono essere suggerite per tutti! Quando numerosi cittadini hanno avuto distrutta una unità economica produttiva, non basta corrispondere il 50 per cento, nella migliore delle ipotesi, dei danni subiti, per metterli in grado di ripristinare il bene perduto. Voi sapete che in moltissimi casi dovranno rinunciare al contributo e ricorrere per forza di cose all'indennizzo. Al contributo, in realtà, potranno ricorrere solo quelli che hanno un minimo di possibilità economica, perchè il contributo copre, nel caso limite e teorico, solo il 50 per cento del danno subito. E ciò quando il famoso rapporto, di cui parleremo in sede di articolo 27, sia accertato dal Ministro del tesoro in esatto raffronto tra la variazione dei prezzi al momento del danno e la variazione dei prezzi al momento del ripristino.

Pertanto non si tratta di una situazione dei profughi d'Africa, bensì di tutti i danneggiati di guerra italiani. Tutti coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate e che non hanno la possibilità del ripristino attraverso un contributo del 50 per cento del danno subito, dovranno ricorrere per forza di cose all'indennizzo.

DE LUCA. Nel caso che non si arrivi nelle future leggi ad ottenere quello che

ha chiesto giustamente l'onorevole Fortunati, proporrei di modificare il secondo comma dell'articolo 25 nel modo seguente: « Per i beni di cui al primo comma dell'articolo precedente, che siano stati danneggiati o distrutti nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 e nei Comuni in cui la distruzione progressiva dei beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 superi il 75 per cento della primitiva consistenza, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno valutato come sopra, moltiplicato per il coefficiente otto ».

La mia proposta è suggerita dal fatto che ci sono dei Comuni che non hanno subito distruzioni edilizie ma che hanno avuto asportazioni complete di beni mobili, per cui occorre equiparare il trattamento di indennizzo.

FORTUNATI. Io voglio invitare il rappresentante del Governo a non applicare praticamente, in sede di attuazione della presente legge, il terzo comma di questo articolo 25, perchè, se gli accertamenti sono stati fatti in maniera chiara ed aperta, se cioè non vi sono dubbi di dolo o di frode da parte del danneggiato, quando voi avrete moltiplicato per cinque avrete già tolto ben più di tutti i coefficienti di vetustà! Se voi, poi, partite dal presupposto che i danni denunciati non sono reali, allora avete l'obbligo e il dovere di operare la discriminazione in sede di determinazione delle quantità dei beni. Ma una volta accertata la quantità dei beni e una volta moltiplicato per 5 il valore di detta quantità al 30 giugno 1943, lasciate stare pure, dal punto di vista formale, il coefficiente di vetustà, ma non applicatelo. In caso diverso sarebbe un risarcimento che addirittura sarebbe ridicolo ed offensivo.

TARTUFOLI. A me sembra che le obiezioni del collega Fortunati abbiano una base concreta. La norma c'è e resta tale; ma nelle istruzioni ministeriali in sede di applicazione della legge può essere raccomandato agli organi esecutivi di usare un criterio di elasticità nell'applicazione di questo comma, perchè non è giusto che a della povera gente alla quale rivalutiamo di cinque volte i beni distrutti e restituiamo quindi una mi-

nima parte di danaro, andiamo anche a togliere il 25 per cento come quota di vetustà.

Pertanto rinnoviamo la nostra raccomandazione al rappresentante del Governo affinché, nel dettare le norme di applicazione, suggerisca clemenza e non eccessivo fiscalismo, perchè purtroppo noi sappiamo che gli Intendenti di finanza — che sono poi quelli che applicano le tasse — sono sempre portati ad avere una visione fiscale dell'applicazione delle leggi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 25, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

Limiti dell'indennizzo per determinati beni.

Per i danni ai beni indicati alla lettera a) dell'articolo 4, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare di un milione di lire.

(È approvato).

Art. 27.

Base di commisurazione del contributo.

La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino, la riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

b) la somma così determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà, in misura non superiore al 25 per cento. Per le navi la detrazione percentuale è uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'età delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anno intero;

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Tale rapporto viene determinato con decreto del Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto col Ministro del tesoro.

Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento.

FORTUNATI. Alla lettera c) è indicata la penultima operazione per arrivare alla commisurazione del contributo: «l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra». Lasciamo stare la disarmonia tra il punto temporale di riferimento per l'indennizzo e il punto temporale di riferimento per il contributo; non approfondiamo queste cose che ci porterebbero lontano. Sta di fatto però che mentre sembrerebbe dal punto c) che in definitiva vi sia un margine, il margine non vi è: fatta l'operazione il risultato viene diviso per due. E badate che secondo il meccanismo degli articoli successivi il contributo non verrà erogato al momento in cui si calcola questo rapporto, ma verrà rateato. Quindi in realtà, in una dinamica economica di prezzi crescenti il contributo non è del 50 per cento, ma è minore del 50 per cento per due motivi fondamentali: è minore del 50 per cento per il regime di prezzi crescenti ed è minore del 50 per cento per il gioco di interessi.

Quindi all'articolo 27, che è collegato con gli altri articoli, è in giuoco una questione grossa. Perciò anzitutto presento formalmente l'emendamento che l'ultimo comma, che è del tenore seguente: «Sulla spesa così determinata è concesso il contributo del 50 per cento», sia soppresso. In secondo luogo il rapporto, determinato con decreto del Ministro del tesoro, non deve essere legato ad esigenze di cassa variabili del Tesoro, ma deve essere un rapporto tecnico-economico e quindi determinato sulla base dei dati che l'Istituto centrale di statistica, per i vari settori merceologici, indica anno per anno, stabilendo il rapporto tra i prezzi esistenti nel mese antecedente l'entrata in guerra e l'anno cui si riferisce il decreto del Ministro del tesoro. Pertanto, faccio la proposta formale di sopprimere l'ultimo comma, e di chiarire che si tratta di un

rapporto sostanziale e non di un rapporto fittizio per quanto riguarda la dinamica dei prezzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 28.

Limiti dell'indennizzo e del contributo per tutti gli altri beni.

Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni.

Sempre per i danni ai beni previsti al comma precedente, qualora l'ammontare della spesa di ripristino, riparazione o ricostruzione relativa ad ogni singolo cespite, valutata ai sensi della presente legge, superi le lire 50 milioni, 100 milioni, 150 milioni, il contributo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun contributo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 200 milioni.

BRASCHI, *relatore*. In questo articolo vi è un errore tipografico che va rettificato. Nel secondo comma dopo le parole « superi le lire 50 milioni » vanno aggiunte le altre « sulle ulteriori quote eccedenti le lire 50 milioni ».

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 28. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 29.

Disposizioni a favore delle aziende del Mezzogiorno.

I limiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono elevati del 50 per cento per le aziende industriali del Mezzogiorno.

Sulla definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi, a favore delle aziende del Mezzogiorno, è concessa la maggiorazione del 18 per cento per le aziende industriali e del 5 per cento per le aziende commerciali, artigiane ed agricole.

In luogo della maggiorazione del 5 per cento, di cui al precedente comma, è concessa la maggiorazione del 10 per cento a favore delle aziende commerciali, artigiane ed agricole del Mezzogiorno, che siano state danneggiate o distrutte nei comuni compresi tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 42.

Le maggiorazioni stabilite dai precedenti commi si applicano anche all'indennizzo concesso per la perdita o la distruzione delle merci, delle scorte, dei prodotti finiti e dei semilavorati.

Le maggiorazioni medesime si applicano anche quando con esse si superino i limiti delle quote di indennizzo o di contributo stabiliti dalla presente legge e delle stesse non si tiene conto agli effetti del calcolo della ripartizione delle quote stabilite dal precedente articolo.

(È approvato).

Art. 30.

Modi e termini del ripristino.

Il ripristino previsto dall'articolo 23 deve essere effettuato nei modi e nei termini prescritti e sotto la vigilanza tecnica dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, che fissa pure i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Per ragioni di pubblico interesse, l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere e luoghi diversi, purchè il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo.

Può essere autorizzato il raggruppamento armatoriale dei contributi per il ripristino di navi e galleggianti di tonnellaggio e velocità, ovvero di tipo diverso da quello delle singole unità ammesse al beneficio. I proprietari di navi e galleggianti possono costituirsi, a tal fine, in raggruppamenti armatoriali con decreto del Ministro della marina mercantile e

con le altre norme stabilite per i consorzi di cui all'articolo 50.

Nel caso di inadempienza agli obblighi imposti, il concessionario decade dal beneficio del contributo.

I termini per il ripristino possono essere prorogati per giusta causa per un periodo non superiore a quello fissato per la esecuzione dei lavori.

Se il ripristino non è effettuato nei termini stabiliti, le somme versate a titolo di anticipazioni sul contributo debbono essere restituite.

Avverso i provvedimenti dell'Intendente di finanza, emessi nei casi di cui ai commi precedenti, è ammesso entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministro del tesoro, che decide definitivamente.

(È approvato).

Art. 31.

Modalità di pagamento.

Gli indennizzi o i contributi, per i quali la presente legge non prevede un diverso sistema di pagamento, vengono corrisposti nel modo seguente:

in unica soluzione, se l'importo non supera lire 1 milione;

in quattro semestralità, se supera lire 1 milione, e non lire 2 milioni;

in dieci semestralità, se supera lire 2 milioni e non lire 5 milioni;

in venti semestralità, se supera lire 5 milioni e non lire 10 milioni;

in quaranta semestralità, se supera lire 10 milioni e non lire 25 milioni;

in sessanta semestralità, se supera lire 25 milioni.

FORTUNATI. In tema di modalità di pagamento io ritengo sia necessario entrare in un altro ordine di idee. O noi vogliamo realmente che lo Stato versi quello che deve versare in 60 semestralità, ed allora dobbiamo entrare nell'ordine di idee di emissioni di obbligazioni, di titoli che possono essere oggetto di contrattazione sul mercato, perchè è assurdo pensare che uno debba aspettare 30 anni per ricevere quello che deve avere.

Oppure se si vuol mantenere il debito dello Stato diluito nel tempo senza emissione di titoli speciali, e allora occorre ridurre notevolmente da 30 a 10 anni l'intervallo temporale entro cui lo Stato verserà quello che deve versare, o in sede di indennizzo o in sede di contributi.

TIRABASSI. Ma questo è in contrasto con quello che lei diceva prima.

FORTUNATI. Dal punto di vista generale io ho espresso questo pensiero nella discussione generale: o lo Stato entra nell'ordine di idee di risarcire al 100 per cento, o entra nell'ordine di idee di risarcire, non al 100 per cento, ma, come misura media ponderata, al 50 per cento, che per taluni però sarà di più, per altri di meno, con la necessità perciò di puntare ad un risarcimento che sia inversamente proporzionale alla consistenza economica del danneggiato. Qui entriamo invece in una diversa impostazione. Se la nostra impostazione in un disegno di legge successivo sarà accettata, il problema evidentemente non sarà diverso perchè, qualunque sia l'ammontare dell'indennizzo o del contributo, questo ammontare o si potrà dare subito o si potrà dare ratealmente. Allora se lo Stato ha bisogno di 30 anni per pagare tutto quello che deve dare per indennizzi e contributi, comunque si fissi la misura del singolo indennizzo o contributo bisogna emettere obbligazioni speciali, perchè non si può pretendere che il cittadino aspetti 30 anni per avere quello che deve avere. Quindi, in ultima analisi, la legge contiene già una sostanziale discriminazione perchè quelli che hanno un'autosufficienza finanziaria potranno ricorrere al contributo, quelli che non l'hanno dovranno per forza di cose ricorrere all'istituto dell'indennizzo. Mi pare che il versamento dell'indennizzo in una sola soluzione, solo se l'importo non supera un milione, costituisce una misura veramente irrisoria allo stato attuale del valore della nostra lira. Consentite che un marxista vi dica queste cose e che un comunista vi dica che tutto ciò è un voler prendere in giro gli operatori economici italiani. Ma un milione cosa rappresenta oggi? Non parlo dei grandi complessi industriali, ma anche delle piccole e medie uni-

tà produttive; un milione non costituisce più nulla e, secondo me, bisogna per forza di cose arrivare al versamento in un'unica soluzione fino a 5 milioni, che rappresentano il minimo del volume di affari e di necessità economiche immediate per rimettere in moto efficacemente un'attività economica.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 32.

Liquidazione e pagamento dell'indennizzo e del contributo.

I contributi nelle spese di ripristino sono liquidati e pagati dall'Intendenza di finanza in seguito a certificati di regolare esecuzione dei lavori rilasciati dagli organi tecnici dell'amministrazione statale competente secondo la natura del bene.

Sono ammesse liquidazioni parziali, in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dagli organi tecnici di cui al comma precedente.

Gli indennizzi e i contributi rateali e quelli in annualità sono liquidati e pagati dall'Intendenza.

(È approvato).

Art. 33.

Impignorabilità ed insequestrabilità del contributo.

I contributi nelle spese di ripristino previsti dalla presente legge possono essere pignorati o sequestrati esclusivamente per credito alimentare.

(È approvato).

Art. 34.

Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso.

I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.

Sono parimenti prescritte le semestralità di contributo o di indennizzo e le annualità di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.

FORTUNATI. In questo articolo lascia un po' perplessi la parola « comunicazione ». Le comunicazioni si possono fare in migliaia di modi.

BRASCHI, *relatore*. Lo dirà il regolamento.

FORTUNATI. Basta ad un certo momento mandare una lettera che non arriva?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A mio giudizio la legge dice anche troppo. Ma il regolamento serve pure a qualche cosa.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al fine di consentire ai membri della Commissione di partecipare alla votazione che è in corso in Aula, sospendo brevemente la riunione.

(La riunione sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,30).

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli articoli:

Art. 35.

Pagamenti già effettuati.

Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di finanza prima della entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse.

Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione.

Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a nuova liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge.

Analogamente sarà provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana, in Albania ed all'estero.

DE LUCA. Stamattina l'onorevole Fortunati si è soffermato su questo articolo; penso però che sia in un equivoco, perchè l'articolo 35 parla di somme definitive in base a leggi preesistenti. Vorrei pregare il Sottosegretario di invitare le Intendenze a fare subito queste comunicazioni, entro un breve termine.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È giusto far ciò anche per interpretare bene la norma.

FORTUNATI. Il dubbio è — in un certo senso, dal punto di vista giuridico — la certezza che nasce dalla lettura del testo dell'articolo è questo: per i beni di cui alla lettera a) dell'articolo 4 noi sappiamo che sono stati dati uno o due acconti pressochè a tutti. Allora, se acconti sono stati dati, non vi è dubbio che, dal punto di vista giuridico formale, gli acconti sono stati dati in base ad una valutazione già eseguita del danno. Ora, non vi è alcun limite di tempo per l'intendenza di finanza per quanto riguarda le comunicazioni; ed è evidente, a mio avviso, che tutte le valutazioni già eseguite diventeranno oggetto di comunicazione. La massa della povera gente quando riceverà la comunicazione si troverà in questa alternativa: o accettare la comunicazione ed allora l'ammontare della liquidazione verrà moltiplicato per due, o ricorrere. E siccome gli italiani sanno che quando si comincia a ricorrere non si sa come, dove e quando si finisce, tutto quello che è stato scritto all'articolo 35 sostanzialmente rimarrà sulla carta: cioè l'articolo 35 non si applicherà mai per i poveri diavoli, i quali finiranno in concreto per essere liquidati in base alle operazioni già effettuate e non ad operazioni da effettuarsi con l'entrata in vigore della legge.

Io capirei almeno che si dicesse: entro 60 giorni le Intendenze di finanza possono fare le comunicazioni. Altrimenti per forza di cose si sarà stimolati a seguire la strada più semplice.

Mi sembra poi strano che l'articolo inizi con le parole: « Le liquidazioni già effettuate ». È una terminologia sbagliata, o veramente nella formulazione dell'articolo si pensava che l'acconto era in funzione di una liquidazione?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma debbono essere moltiplicate tutte per due.

FORTUNATI. Ma come tutte? Tutte quelle già fatte. E quali sono quelle fatte? Qui sembrerebbe ad un certo momento che ve ne fossero di quelle fatte e di quelle da farsi. Io dico invece, dal punto di vista giuridico, che sono tutte già fatte.

Se tutti hanno avuto degli acconti...

BRASCHI, *relatore*. Non tutti.

FORTUNATI. La povera gente ha avuto degli acconti.

BRASCHI, *relatore*. Acconti del 40 per cento non ne ha avuti.

FORTUNATI. Allora soltanto i poveri hanno avuto gli acconti e si troveranno nella situazione che le Intendenze di finanza diranno che le operazioni fatte sono finite! Quindi avremo in funzione della condizione economica propria del danneggiato due tipi di stima e i poveri diavoli si dovranno accontentare delle liquidazioni già fatte.

Le operazioni nuove, in base alla nuova legge, eventualmente si faranno solo nei confronti di coloro a cui non si è corrisposto alcun acconto e nei cui confronti è difficile trovare che esiste già la stima, la valutazione. Ma nei casi in cui sono stati corrisposti acconti, è difficile che il danneggiato possa provare che la valutazione è stata eseguita prima dell'entrata in vigore della legge, perchè la presenza stessa dell'acconto è la prova giuridica dell'esistenza di una valutazione. Ed allora da

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4ª RIUNIONE (17 dicembre 1953)

qui sorge in noi il fondato dubbio che i poveri diavoli saranno due volte bastonati, perchè è chiaro che questi non avranno neanche la possibilità della moltiplicazione per cinque volte! Noi sappiamo benissimo come sono stati dati gli acconti e sappiamo benissimo che le Intendenze di finanza potranno dire: tu hai avuto trenta mila lire di acconto, il tuo danno secondo la valutazione finale è di 16 mila lire, moltiplicando per due hai diritto a 32 mila lire. Quindi o accettare altre 2 mila lire, o ricorrere.

TARTUFOLI. A me pare che la preoccupazione dell'onorevole Fortunati, se ho capito bene, possa essere risolta se nelle norme di attuazione che il Ministero darà si stabilirà che le Intendenze di finanza debbano farsi parte diligente nel comunicare a coloro che hanno avuto acconti in qualsiasi misura che essi hanno diritto di far ricorso. È necessario che si faccia capire loro qual'è il diritto nuovo che la legge riconosce. Se stabiliamo che l'Intendenza ha l'obbligo di comunicare che esiste questa possibilità di ricorso e il modo come esso si deve fare, allora la legge si applica anche nei loro confronti e, superando la giusta preoccupazione del senatore Fortunati, realizziamo la possibilità che al povero sia dato almeno quanto sarà dato al ricco.

FORTUNATI. Ma non ho fatto una questione di diritto, ho fatto la questione di sostanza. Secondo me non siamo d'accordo per ragioni di fondo. Io dico che la grande maggioranza dei poveri non ricorrerà per non incorrere in tutte le pratiche del ricorso. Volevo sapere cosa vuol dire « liquidazioni già effettuate ». Dovrebbe esser chiaro che nei casi in cui vi sono stati acconti non vi è stata liquidazione, perchè l'interessato non ha avuto la comunicazione che si era proceduto ad una operazione finale. Quindi bisogna dare questa interpretazione restrittiva: che non basta che vi siano stati degli acconti perchè si sia verificata una liquidazione.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È vero quello che il senatore Fortunati dice nel senso che la norma fissa un termine vero e proprio. È necessario che op-

portune norme di istruzione siano dirette agli Uffici. Dico questo perchè il carattere di urgenza e di precedenza assoluta si deduce dallo spirito e dalla lettera della norma dell'articolo 35 con cui il legislatore ha inteso evitare una totale revisione di tutte le istanze, stabilendo che sia applicato il criterio automatico della moltiplicazione per due della cifra già fissata per la liquidazione. La liquidazione non è l'acconto. Tengo a dire che le Intendenze di finanza per stabilire la misura dei tre acconti — perchè tanti avrebbero dovuto versarne — hanno dovuto fare una preventiva liquidazione.

La rapidità della procedura è nel congegno stesso dell'articolo 35. Perchè si è arrivati al criterio empirico della moltiplicazione per due? Moltiplicando per cinque bisognerebbe rivedere i fascicoli e stabilire i prezzi di listino mentre l'Intendenza di finanza quando ha fatto la liquidazione ha dato un valore — questo per circolare ministeriale — aderente quasi esclusivamente alla situazione di mercato e non ai prezzi di listino. È parso questo un rimedio capace di tradursi in un beneficio per i danneggiati perchè i prezzi di mercato sono maggiori dei prezzi di listino.

TARTUFOLI. A noi preme che nelle norme di attuazione si faccia il possibile per aiutare questa povera gente a fare quello che da sola non sarebbe capace di fare.

FORTUNATI. Se non si vuole sanare tutto quello che è stato fatto, bisogna fare in modo diverso quanto è previsto nell'articolo 35, il quale sarà una norma fittizia per la maggior parte della povera gente che, presa dall'ansia, non ricorrerà. Ed allora i poveri saranno due volte danneggiati.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si terrà conto in sede di applicazione delle raccomandazioni fatte dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35 nel testo di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
A SINGOLE CATEGORIE DI BENI

Art. 36.

Attrezzature e dotazioni di bordo.

L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine utensili ed altre cose mobili depositate in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.

La prova della proprietà dei beni indicati nel comma precedente può essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'articolo 10.

Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata può essere resa al pretore od al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani.

FORTUNATI. All'ultimo comma vi è un « tuttavia » che non ha alcuna ragione di essere e di cui in sede di applicazione non si dovrà tener conto.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 36 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 37.

Beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana, professionale, ed intellettuale.

L'indennizzo o il contributo per gli immobili e i mobili relativi all'esercizio di una attività industriale, commerciale, artigiana, pro-

fessionale ed intellettuale, si riferiscono alle seguenti categorie di beni:

- a) terreni, fabbricati ed ogni altra costruzione incorporata al suolo;
- b) macchinari, apparecchiature, attrezzi e loro accessori e pertinenze;
- c) merci, scorte e prodotti finiti o semilavorati;
- d) attrezzature e relativo normale arredamento di alberghi, pensioni e locande, stabilimenti idrotermali e balneari e rifugi alpini;
- e) strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione del danneggiato;
- f) manoscritti, opere d'arte e qualsiasi altra opera dell'ingegno.

Le provvidenze previste per le aziende industriali si applicano anche alle aziende per la lavorazione dei prodotti agricoli, eccettuate quelle che limitano la lavorazione alla prima manipolazione dei prodotti dei propri fondi e che rientrano nel disposto dell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 38.

Beni relativi ad attività agricole.

Gli indennizzi ed i contributi previsti dalla presente legge per immobili e mobili relativi all'esercizio di una attività agricola si riferiscono:

- a) alle opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria e di provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo e potabile; alle strade poderali e interpoderali ovvero alle teleferiche che le sostituiscono; ai fabbricati rurali; alle opere per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; alle opere fondiari dei pascoli montani; alle cabine di trasformazione ed alle linee fisse e mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo; nonchè ai macchinari elettrici di utilizzazione di energia ed agli impianti adibiti alla conservazione e lavorazione di prodotti dell'azienda;
- b) alle colture arboree e piantagioni in genere;

c) alle macchine, veicoli ed altri attrezzi agricoli;

d) al bestiame bovino da latte, da lavoro e da riproduzione, al bestiame ovino, suino e caprino; al bestiame equino, limitatamente a non più di quattro capi;

e) alle scorte morte del fondo.

L'indennizzo è altresì corrisposto, ai sensi del presente articolo, per il bestiame da latte, o destinato a necessità di famiglia.

Per le opere indicate alle lettere a) e b) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa; ove esse ricadano nelle zone elencate nei decreti interministeriali emanati a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento.

FORTUNATI. In questo articolo si parla due volte del bestiame da latte; alla lettera d) del primo comma e nel comma successivo. Che cosa vuol dire questa ripetizione? Inoltre osservo che l'ultimo comma dell'articolo sembra doversi intendere in deroga agli articoli 28 e 39. Infatti per l'articolo 28 il contributo decresce col crescere del danno. L'articolo 28 è una norma di carattere generale che vale per tutti i casi.

Ho parlato della questione con diversi deputati ed ognuno mi ha dato un'interpretazione diversa. Alcuni mi hanno detto che il contributo è concesso in ragione del 45 per cento della spesa se e in quanto sussistono gli estremi dell'articolo 28 e quindi questa diventa una norma di carattere imperativo per tutti i casi; altri hanno dato interpretazioni diverse. Vi è quindi l'opportunità di chiarire tale norma, perchè, mentre per l'articolo 28 l'indennizzo è calcolato in misura diversa a secondo della somma, per l'articolo 38 vi sarebbe una norma eccezionale di deroga: cioè, qualunque sia l'importo del danno, il contributo sarebbe concesso in ragione del 45 per cento della spesa. Non credo che il legislatore possa voler questo.

La norma dell'ultimo comma dell'articolo 38 è più sfavorevole rispetto all'istituto giuridico vigente, cioè al decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, che concede il contributo in unica soluzione, mentre con la disposizione in esame il contributo non è più dato in unica soluzione.

Credo che sia opportuno tener presente ciò in sede di applicazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 38 nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 39.

Case di abitazione.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, sono concessi:

1) nel caso di lavori di importo non superiore a lire 500 mila riferito alle singole unità immobiliari di abitazione costituenti il fabbricato, un contributo diretto in capitale, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

a) del 75 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 300 mila, purchè il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60 mila. Tale limite è elevato a lire 100 mila, qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;

b) del 50 per cento a favore dei proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini della imposta ordinaria, non superi le lire 500 mila, purchè il loro reddito definitivamente accertato, agli effetti della imposta complementare per lo stesso anno, non superi le lire 100 mila;

c) del 25 per cento in tutti gli altri casi.

2) Nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a lire 500 mila, o anche inferiore, se il proprietario non chieda il contributo diretto in capitale previsto dal precedente comma, un contributo rateale in 60 semestralità in ragione del 50 per cento della spesa.

Nel caso che il danneggiato faccia ricorso ad un mutuo per il finanziamento delle opere,

tale contributo rappresenta il concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo stesso.

Per i lavori che superino l'importo di lire 500 mila e non quello di lire 650 mila, il contributo è concesso nella misura fissa di lire 250 mila.

DE LUCA. Debbo osservare che le disposizioni legislative fin qui emanate per la riparazione e la ricostruzione degli edifici danneggiati e distrutti dalla guerra hanno rivestito il carattere di norme di pronto soccorso allo scopo di sopperire ai bisogni dei senza tetto. Pertanto è a mio avviso necessario che venga riconosciuto il diritto di completare le opere di riparazione degli edifici che, per limitazione dell'importo massimo ammissibile a contributo, fossero state eseguite solo parzialmente. Osservo anche che il coefficiente di maggiorazione del contributo, previsto per le zone ove è obbligatoria l'osservanza delle norme per l'edilizia asismica, è indubbiamente in rapporto al maggior costo di costruzione. Quindi sarebbe logico che questo coefficiente di maggiorazione fosse elevato e ragguagliato al rapporto fra il costo unitario delle costruzioni asismiche e quello della edilizia corrente.

Considerando poi le particolari condizioni dell'immediato dopoguerra nei riguardi della carenza dei materiali da costruzione, esprimo il voto che gli uffici competenti abbiano presenti tali circostanze nella valutazione della osservanza delle norme per l'edilizia asismica, ferma restando l'osservanza delle buone norme dell'edilizia per la garanzia della stabilità delle costruzioni.

Auspico inoltre che, in sede di applicazione, al concetto di unità immobiliare sia sostituito quello di aggruppamento di 4 vani utili.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 39 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 40.

Valutazione di condizioni soggettive.

Nei casi previsti dal n. 1 dell'articolo precedente:

a) nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro

subordinato assoggettati all'imposta complementare;

b) per le persone giuridiche, si fa riferimento all'imposta patrimoniale;

c) alle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, agli enti pubblici civili ed ecclesiastici è concesso il contributo in ragione del 50 per cento della spesa, qualora non spetti il contributo in ragione del 75 per cento, in dipendenza del limite dell'imposta patrimoniale a norma del n. 1, lettera a), dell'articolo 39;

d) nel caso che il fabbricato appartenga a più proprietari, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore.

FORTUNATI. Per le case di abitazione il meccanismo è in connessione con la situazione patrimoniale desumibile dall'imposta ordinaria sul patrimonio. È prevista una graduazione dell'ammontare del contributo in funzione del crescere della consistenza patrimoniale. Le condizioni sono: valutazione del patrimonio e situazione ai fini dell'imposta complementare sul reddito. Quindi sono due i punti di riferimento: l'imposta patrimoniale ordinaria e l'imposta complementare progressiva. A mio modesto avviso la lettera d) dell'articolo 40 è peggiorativa nei confronti del comproprietario più povero, perchè il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore. Quindi viene a rimetterci il comproprietario che per le sue condizioni patrimoniali e di reddito avrebbe diritto ad un contributo maggiore. Bisognerebbe invece tener conto delle condizioni di ognuno.

BRASCHI, *relatore*. L'articolo 24 è in rapporto alla entità del danno che è valutabile indipendentemente dalla valutazione dei singoli.

FORTUNATI. Il contributo di misura minore, cui si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 40 non è quello del più povero ma quello del più ricco, quindi colui che viene danneggiato è il più povero. È il reddito del più ricco che limita le possibilità del più povero.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dopo aver assicurato l'onorevole Fortunati che delle sue preoccupazioni sarà tenuto conto in sede di norme di applicazione, fermi restando la lettera e lo spirito dell'articolo, per quanto riguarda l'impostazione del suo ultimo intervento, mi permetto di fare una osservazione. Egli in fondo ha presentato come uno scandalo il peggior trattamento fatto dalla legge ad alcune categorie di beni nella misura dell'indennizzo e del contributo. Questa è una affermazione che, presa isolatamente, diciamo così, si presenta bene: sarebbe infatti uno scandalo, se non si trattasse di una legge organica, la quale ha dovuto colmare le lacune dell'attuale legislazione in materia, che escludeva alcune categorie di beni, e ha dovuto altresì perequare quelle che sono apparse le ingiuste differenze di trattamento concesse alle varie categorie. Pertanto, se per far questo qualche categoria ha dovuto soffrire nel nuovo testo legislativo di un certo minor trattamento, è a vantaggio dei criteri di equità, di perequazione e di organicità cui la legge si ispira. Non so se tutto questo risponda ad una realtà obiettiva; comunque la Commissione della Camera dei deputati e il Governo hanno ritenuto di operare in tal senso dato, ripeto, lo spirito della legge. Non è, quindi, uno scandalo il fatto che alcune categorie di beni usufruiscano dei benefici di questa legge in misura minore.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 40, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 41.

Rimborso delle spese di riparazioni eseguite dallo Stato dell'unica casa dei danneggiati meno abbienti.

Per i danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito, di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39, il rimborso della spesa di riparazione ancora dovuto o che sarà dovuto ai termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, sem-

pre quando si tratti dell'unica casa del danneggiato, destinata ad abitazione propria e della propria famiglia, è limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

FORTUNATI. Io penso che, trattandosi dei danneggiati di guerra più poveri, sarebbe una misura estremamente legittima ed equa che lo Stato non pretendesse alcun rimborso da parte di costoro. Da questo punto di vista è bene che risulti agli atti una mia proposta formale in tal senso.

Il rimborso di un terzo dell'importo per la spesa di riparazione è un limite drastico, oppure è inteso nel senso che il rimborso può essere effettuato « fino » ad un terzo? Io chiedo che in sede di applicazione si intenda « fino » ad un terzo: il che vuol dire che, caso per caso, si esamina la situazione del nucleo familiare per cui ad un certo momento si possa anche richiedere un rimborso inferiore ad un terzo sino a non chiedere alcun rimborso.

TIRABASSI. Vorrei prospettare ai colleghi un caso limite che è a mia conoscenza. C'è una famiglia che è iscritta nell'elenco dei poveri del mio Comune alla quale è pervenuta la cartella per il rimborso delle spese di riparazione della casa per 280 mila lire. Se non potrà pagare — come sicuramente non potrà — cosa farà lo Stato? Esproprierà l'immobile?

FORTUNATI. Per poi caricare il Comune della spesa di alloggio, magari in albergo.

TARTUFOLI. Quella famiglia potrà avere una casa nuova, fra quelle costruite per i senza tetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 41. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 42.

Contributo per la ricostruzione di abitazioni.

Ove i danneggiati provvedano alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, è concesso ai proprietari singoli

o consorziati un contributo costante per 30 anni in ragione del 4 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Tale contributo è elevato al 5 per cento per fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

FORTUNATI. Cosa significa « una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione »?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è una legge che regola questa materia.

FORTUNATI. Ma non è richiamata questa legge.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarà opportuno richiamarla in sede di regolamento; comunque stia sicuro che l'intendimento del Governo è stato quello di riferirsi a quella legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 42. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 43.

Casi di contributo maggiorato per la ricostruzione di abitazioni.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione, siti in comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 è inferiore a 10 mila abitanti od in quelli nei quali sia stata riconosciuta una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 sino ad un milione e duecentomila lire per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Il beneficio di cui al precedente comma non è concesso ai proprietari che non si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito previste dalla lettera a) del n. 1 dell'articolo 39, ed è limitato ai fabbricati che prima dell'evento bellico avevano una accertata consistenza non superiore a sei unità di abitazione.

I contributi diretti in capitale, di cui al presente articolo ed agli articoli 45 e 46, sono corrisposti in unica soluzione.

FORTUNATI. Cosa significa « sei unità di abitazione », di cui al secondo comma di questo articolo? Sei case, sei alloggi, sei appartamenti, sei locali?

DE LUCA. Qui si tratta di un concetto che è alla base del catasto edilizio urbano il quale definisce proprio l'unità immobiliare.

TIRABASSI. Allora come si spiega che gli uffici non sono mai d'accordo nella determinazione di questa unità immobiliare?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque la disposizione sarà chiarita in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 43. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

Parte dei fabbricati non destinata ad abitazione.

Ai fini dei due articoli precedenti verrà considerata ammissibile al contributo anche la parte del fabbricato non adibita ad uso di abitazione nella misura massima del 40 per cento del volume complessivo del fabbricato.

(È approvato).

Art. 45.

Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione.

Per la ricostruzione di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorchè sita

in comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera *a*) del n. 1 dell'articolo 39 e non sia proprietario di altro immobile, può il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sarà corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'articolo 43.

Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, è consentito il raggruppamento di due o più unità immobiliari in unico fabbricato.

(È approvato).

Art. 46.

Ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.

Per i fabbricati da ricostruire in comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima e di seconda categoria, i contributi determinati in applicazione degli articoli 42, 43, 44 e 45 sono aumentati rispettivamente del 25 e del 20 per cento, sempre che il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.

(È approvato).

Art. 47.

Condominio per quote divise.

Nel caso di condominio per quote divise, ciascun proprietario può presentare la domanda di contributo per la riparazione o ricostruzione in sito della parte o del piano di sua pertinenza.

Tuttavia, nella ipotesi di cui al precedente comma, anche uno solo dei condomini, purchè il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può, nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

Nel caso di ricostruzione, qualora questa, in base all'articolo 3 della legge 25 giugno 1949, n. 409, non possa essere effettuata in sito, ciascun proprietario o i suoi aventi causa possono presentare la domanda di contributo per la ricostruzione in altra area nell'ambito territoriale dello stesso comune della parte di fabbricato o del piano di propria pertinenza, comprensivo della quota parte delle cose comuni costituenti proprietà coattiva.

Nei casi di cui ai precedenti commi, lo Stato resta estraneo ai rapporti tra i condomini.

(È approvato).

Art. 48.

Danni a fabbricati non espressamente considerati.

Per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati, non considerati espressamente in altre disposizioni della presente legge, il contributo è concesso nella misura del 40 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 27.

FORTUNATI. In ordine a questo articolo bisogna chiarire, in sede di applicazione della legge, se il 40 per cento di contributo sarà dato in un'unica soluzione o in più soluzioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 48. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 49.

Fabbricati già adibiti ad albergo e ricostruiti per abitazioni.

Le norme degli articoli 39, 42 e 46 si applicano anche ai fabbricati, già adibiti ad uso di albergo, danneggiati o distrutti per fatto di guerra e ricostruiti ad uso di civile abitazione, a seguito di provvedimento di svincolo alberghiero.

(È approvato).

Art. 50.

ConSORZI EDILI.

I proprietari di fabbricati distrutti in una stessa provincia possono costituirsi in consorzi per la ricostruzione dei fabbricati stessi.

I consorzi sono riconosciuti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed hanno personalità giuridica.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea ed approvato con il decreto di riconoscimento.

Nel caso di costituzione di consorzi, le percentuali di contributo previste dall'articolo 42 sono aumentate di lire 0,25.

Le stesse agevolazioni sono concesse alle società cooperative costituite tra i proprietari di fabbricati distrutti in una stessa zona urbana. La maggiorazione prevista dal quarto comma del presente articolo è concessa per le ricostruzioni che i sinistrati affidano alla prima Giunta del Comitato amministrativo di soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.).

(È approvato).

Art. 51.

Disposizioni particolari relative ai danni subiti da cittadini italiani nel Territorio libero di Trieste e nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania.

Per i danni ai beni previsti nell'articolo 4 verificatisi nel Territorio libero di Trieste, e nei territori sottoposti alla sovranità italiana e in Albania, l'indennizzo è corrisposto in misura pari all'entità del danno, valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente quindici.

L'ammissione al contributo, secondo le disposizioni della presente legge, è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto.

A domanda degli interessati, può essere, tuttavia, autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per i beni ubicati nel Territorio libero di Trieste, in Libia, in Eritrea e nel territorio della Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana, il ripristino può essere consentito anche nel luogo dove il bene è stato distrutto.

Ove i danneggiati provvedano, ai sensi del secondo comma del presente articolo, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 42 e dell'articolo 43 della presente legge.

Gi indennizzi ed i contributi per i danni di cui ai primi quattro commi del presente articolo vengono corrisposti in unica soluzione, se l'importo non supera lire 2.000.000; in 6 semestralità, se supera lire 2.000.000 e non lire 5.000.000; in 10 semestralità, se supera lire 5.000.000 e non lire 10.000.000; in 15 semestralità, se supera lire 10.000.000 e non lire 25.000.000; in 20 semestralità, se supera lire 25.000.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori già sottoposti alla sovranità italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o la nazionalità italiana senza concorso di volontà propria.

(È approvato).

Art. 52.

Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero.

Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto è disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purchè il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede.

Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'articolo 25.

Nel caso di concessione di contributo, essa è condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, può tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attività diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati.

Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.

FORTUNATI. Su questo articolo debbo esprimere notevoli riserve. Secondo me non è giusto che le disposizioni della presente legge siano limitate soltanto a quelli che hanno in Italia la loro residenza, i quali, nella maggioranza dei casi, specialmente se si tratta di enti e di ditte, si trovano in condizioni economiche relativamente vantaggiose nei confronti degli altri danneggiati di guerra, quali, ad esempio, quelli che sono rimasti in Africa, e che pertanto in questo particolare momento non hanno la loro residenza nel territorio nazionale.

PRESIDENTE. Una norma in tal senso sarà senza dubbio introdotta nella prossima legge che regolerà la materia.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 52. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 53.

Pertinenze delle aziende.

Ai fini della liquidazione del contributo concernente le aziende ricostruite o da ricostruire, i macchinari, gli impianti e quanto altro costituisce l'attrezzatura necessaria al funzionamento dell'azienda, deve ritenersi pertinenza, purchè l'immobile in cui le dette attrezzature sono installate e le attrezzature stesse appartengano al medesimo proprietario.

(È approvato).

Art. 54.

Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati.

Sui beni riparati o ricostruiti permangono e rivivono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sui beni stessi prima del danno, anche se la ricostruzione avvenga in luogo diverso.

La ricostruzione in luogo diverso può non essere ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche o altri diritti reali che pregiudichino quelli costituiti sull'immobile distrutto.

FORTUNATI. Quale autorità può non ammettere la ricostruzione in luogo diverso, di cui al secondo comma di questo articolo?

PRESIDENTE. L'Intendenza di finanza ha la facoltà di non ammettere la ricostruzione quando sul nuovo terreno esistano ipoteche o altri diritti reali.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 54. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 55.

Contributi per beni già ripristinati.

A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi precedenti, purchè gli interessati ne facciano richiesta entro 180 giorni dalla entrata in vigore della medesima e purchè essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa del ripristino secondo i prezzi del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 27 della presente legge.

Qualora l'interessato abbia percepito alcune delle provvidenze previste dall'articolo 11, il

relativo importo viene detratto dalla somma spettante a norma del comma precedente.

Il Ministero del tesoro provvede d'ufficio alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge a favore di persone fisiche o giuridiche i cui beni danneggiati o distrutti per fatto di guerra siano stati ripristinati direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato stesso o per suo conto.

Provvede altresì alla liquidazione d'ufficio nei casi in cui il ripristino sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato e con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui al comma precedente ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano già le disposizioni vigenti.

TARTUFOLI. In questo articolo c'è una disposizione restrittiva nei confronti di coloro che hanno già ricostruito l'immobile in base a precise disposizioni di legge.

Innanzitutto rilevo che sarebbe stato bene richiamare con precisione queste disposizioni di legge; in secondo luogo osservo che coloro che hanno ricostruito senza averne l'obbligo sono più benemeriti di coloro che hanno atteso la legge per rimettere in sesto i beni distrutti.

Va chiarito pertanto in modo inequivocabile quali sono i casi in cui si applica questo articolo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 55. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 56.

Stanziamenti in bilancio.

Sulla base delle disposizioni della presente legge, il Ministro del tesoro stanzierà, in appositi capitoli del bilancio del suo Ministero per ogni esercizio finanziario, a cominciare da quel-

lo 1953-54 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla presente legge, una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi.

Gli stanziamenti non utilizzati in un esercizio andranno in aumento di quelli dell'esercizio successivo.

All'onere dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1953-1954, si fa fronte con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri riguardanti contributi, indennizzi ed altre spese per danni di guerra.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonché delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il senatore Fortunati questa mattina si è occupato ampiamente di questo articolo, ed io vorrei pertanto chiarire qualche sua preoccupazione.

Egli si domandava se i 30 miliardi di cui all'articolo 56 potessero eventualmente servire anche per la creazione di uffici. Io mi permetto di osservare che ciò non può accadere in quanto non può essere mutata, se non con provvedimento formale, la destinazione che chiamerei istituzionale di una somma, e in questo caso tale destinazione è stabilita in modo evidentissimo in quella parte dell'articolo 56 dove è scritto « una somma non inferiore a lire 30 miliardi per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi ».

FORTUNATI. Non può essere così, perchè quando si crea una organizzazione per l'espletamento di un determinato servizio — in questo caso per il pagamento degli indennizzi e la corresponsione delle rate dei contributi —, è chiaro che una certa somma per la costitu-

zione degli uffici a ciò preposti debba essere stanziata, e non è possibile che ogni bilancio rechi una apposita nota di variazione. Questo è tanto vero che all'articolo 57 voi dite che si potrà avere anche del personale che non fa parte degli uffici: questo personale con che cosa lo pagate? Con quali fondi?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comunque la mia interpretazione le serva come assicurazione per quello che si farà.

TARTUFOLI. A mio avviso l'interpretazione di questa disposizione dovrebbe essere le seguente: che ogni anno debbono esserci « almeno » 30 miliardi da destinarsi al pagamento degli indennizzi e delle rate dei contributi. Ribadiamo, dunque, con questa interpretazione — che ritengo il Governo possa accettare — l'efficacia di questa disposizione di legge.

FORTUNATI. Io questa mattina ho detto che lo stanziamento di 30 miliardi di lire sicuramente intende ricoprire i fabbisogni di tutte le altre leggi precedenti in materia.

BRASCHI, *relatore*. Senz'altro.

FORTUNATI. Però molti giornali hanno pubblicato la notizia che si tratta di altri 30 miliardi in aggiunta a quelli stanziati con le leggi precedenti.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Fortunati, lei questa mattina si è anche preoccupato dello stanziamento dei fondi nell'esercizio 1953-54. A questo riguardo debbo dirle che le disponibilità di fondi sul capitolo 675 concernente le indennità per risarcimento danni di guerra, ammontano a lire 42.585.677.677 per il solo Ministero del tesoro, il quale, come lei sa, ha dei minori pagamenti in base a questa legge.

FORTUNATI. Ma allora perchè avete previsto in avvenire solo un minimo di 30 miliardi?

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 56. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 57.

Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza.

Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli Intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno.

CROLLALANZA. Vorrei un chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario in merito a questo articolo.

Di questa attività di liquidazione di indennizzi e contributi si occuperanno gli stessi uffici che si occupano oggi dei danni derivanti dalle requisizioni degli alleati, oppure si porranno *a latere* di questi uffici dei nuovi organismi?

Questo domando perchè noi sappiamo che ogni Intendenza di finanza è oberata da migliaia e migliaia di fascicoli, che ancora debbono essere esaminati, riguardanti pratiche inerenti ai danni derivanti dalle requisizioni degli alleati. E l'onorevole Sottosegretario sa che io stesso ho dovuto fare delle segnalazioni a questo proposito.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il motivo della giustissima preoccupazione del senatore Crollalanza è lo stesso che dovrà preoccupare anche me nei prossimi giorni.

Parlare di creazione di nuovi uffici sarebbe cosa inesatta; più giusto è parlare di allargamento e potenziamento degli attuali uffici, il che è una assoluta necessità. Anzi, le dico di più: ove ciò non si facesse la legge non sarebbe operante.

TARTUFOLI. Come intendete provvedere, onorevole Sottosegretario, al potenziamento degli uffici? Io ritengo con l'assunzione di personale avventizio, altrimenti se vi mettete sulla strada dei concorsi perderete del tempo prezioso.

FORTUNATI. Ma non si può assumere personale avventizio.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per assumere del personale avventizio occorre una apposita legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 57. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 58.

Scarico parziale e finale della contabilità.

Ferme restando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo XIII del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, quando la regolarità dei rendiconti non può essere documentata in ogni loro parte secondo le richieste della Corte dei conti, possono essere emesse, limitatamente alle partite giustificate, deliberazioni di scarico parziale; per le altre non giustificate gli atti sono rimessi al procuratore generale presso la Corte dei conti per i provvedimenti di competenza.

Sull'ultimo rendiconto delle singole gestioni, che deve riassumere anche le risultanze dei precedenti, la Corte pronunzia il discarico oppure liquida il debito del funzionario delegato e ciò senza pregiudizio del procedimento di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

Delle decisioni della Corte è data notizia alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 59.

Mutui.

Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la relativa domanda all'Intendenza di finanza, che la trasmette all'istituto di credito prescelto dall'interessato.

FORTUNATI. Questo articolo dice: « Il proprietario, che per la esecuzione delle opere intende contrarre un mutuo, deve inoltrare la

relativa domanda ecc. ». Io non riesco a rendermi ragione del significato del verbo « deve », perchè il contributo da parte dello Stato non è legato alla domanda dell'interessato trasmessa agli istituti di credito, ma è legato a tutta un'altra serie di operazioni e di attività che sono specificate negli altri articoli del disegno di legge. Allora perchè si inserisce il meccanismo, per cui la domanda all'Istituto di credito deve essere inoltrata dall'interessato attraverso l'Intendenza di finanza?

TARTUFOLI. Io interpreto la disposizione dell'articolo 59 in questo senso: l'inoltro della domanda per contrarre un mutuo presso una determinata Banca da parte della Intendenza di finanza ha il valore di un avallo del buon diritto dell'interessato verso lo Stato, il che praticamente risparmia una serie di altre documentazioni.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In via, diciamo così, di puro diritto — e qui si inserisce l'argomento dell'interesse subiettivo e legittimo prospettato dal senatore Fortunati — in questa legge lo Stato in fondo si serve dell'interesse dei privati per favorire la ricostruzione dei beni distrutti. Pertanto nulla c'è in questo disegno di legge che riguardi esclusivamente i privati.

DE LUCA. Vorrei richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di ripristinare il funzionamento della prima Giunta del C.A.S.A.S., perchè non si può iniziare più alcuna costruzione da parte di tanta povera gente in quanto gli Istituti che concedono i mutui effettuano il pagamento soltanto a costruzione avvenuta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 59. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 60.

Enti autorizzati alla concessione del mutuo.

A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli enti e istituti di credito

e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonchè la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.).

Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli enti e istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli enti e istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi enti e istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

(È approvato).

Art. 61.

Erogazione ed ammortamento del mutuo.

I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali, durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione delle opere in base a certificati di regolare esecuzione, rilasciati dall'Amministrazione competente per la vigilanza.

I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni.

Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'ente o istituto mutuante nella misura non eccedente lo 0,70 per cento, dei diritti erariali, e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione a carico del mutuatario, da concordarsi tra questo e l'ente o l'istituto pel futuro collocamento delle cartelle.

(È approvato).

Art. 62.

Saggio di interessi dei mutui.

I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreti del Ministro del tesoro.

In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda Giunta del C.A.S.A.S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

(È approvato).

Art. 63.

Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante.

L'ipoteca a favore degli enti finanziatori di cui al primo comma dell'articolo 60 è opponibile a qualunque avente diritto, quando venga iscritta a carico di coloro che hanno provato la loro proprietà anche in base ai documenti indicati nell'articolo 10 e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli di indisponibilità ancorchè derivanti da procedure giudiziarie.

Se il bene appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto.

Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengano a proprietari diversi, l'ipoteca è iscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condominio che ha contratto il mutuo stesso, e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascun condomino deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile. La quota del mutuo per la spesa relativa alle cose comuni dell'immobile è determinata, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, sul piano o sulla porzione di piano spettante a ciascun condomino, dall'Ufficio tecnico erariale, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti dei condomini stessi.

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4ª RIUNIONE (17 dicembre 1953)

L'ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente, nonchè di fronte ai crediti privilegiati.

(È approvato).

Art. 64.

Privilegi per mutui concernenti beni mobili.

Per i mutui concernenti beni mobili il credito dell'ente o istituto è assistito da privilegio prevalente su ogni altro.

FORTUNATI. Debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo articolo che in sostanza modifica le disposizioni del Codice civile, ed investe pertanto un argomento di estrema importanza. Stiamo attenti, il Codice civile non si può modificare con tanta leggerezza! L'ordine di graduatoria di privilegi del Codice civile è fatto in base ad un criterio più o meno discutibile — non intendo entrare ora nel merito — ma fisso! Se si vuole modificare il criterio, si abbia il coraggio di affrontare la modifica del Codice civile.

Proprio l'altro giorno abbiamo discusso a lungo su un'altra questione del genere e alla fine il disegno di legge ministeriale è stato modificato proprio perchè implicava una modifica del Codice civile.

PRESIDENTE Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 64. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 65.

Finanziamenti provvisori a sconto del contributo.

È consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore delle società ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.

È altresì consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'articolo 60 dei contributi di cui al comma precedente.

Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.

(È approvato).

Art. 66.

Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata.

I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nè all'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 67.

Agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili.

La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonchè i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonchè i diritti o i compensi spettanti agli uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

(È approvato).

Art. 68.

Estensione della legge sul credito fondiario.

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi del trattamento tributario, e fermi rimanendo i maggiori benefici dei quali gli enti finanziatori indicati nell'articolo 60 possano usufruire, alle operazioni di mutuo

per le ricostruzioni e le riparazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

(È approvato).

Art. 69.

Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte.

Il reddito dei fabbricati ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti, secondo le disposizioni della presente legge, è esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni decorrenti dalla data della dichiarazione di abitabilità.

Sono inoltre esenti dall'imposta di consumo i materiali impiegati nelle riparazioni o ricostruzioni.

I benefici e le agevolazioni della presente legge, riguardanti le imposte dirette, sono applicabili anche agli immobili distrutti o danneggiati che sono stati ricostruiti o riparati prima della sua entrata in vigore, qualora il ripristino non sia stato effettuato a totale carico dello Stato.

FORTUNATI. Su questo articolo debbo esprimere una riserva. Io sono contrario per principio a norme tributarie con effetto retroattivo. Del resto coloro che hanno ricostruito prima dell'entrata in vigore della presente legge, già sapevano che dovevano pagare i loro tributi. Inoltre, nel caso che uno abbia già pagato, gli si restituisce la somma? E questa somma gli viene restituita anche se ne è già rientrato in possesso attraverso l'affitto o la vendita dell'immobile?

PRESIDENTE. Ma all'atto della ricostruzione sapeva che sarebbe stata approvata una legge sui danni di guerra nella quale era incluso un beneficio del genere.

FORTUNATI. In realtà abbiamo una forma di indebito arricchimento.

RICCIO. Vi è una norma che stabilisce che l'inquilino ha diritto di rientrare nella casa riparata qualora l'immobile non sia stato distrutto in maniera tale da alterarne la natura.

In ogni caso la questione sollevata dal collega Fortunati è molto sottile; in realtà vi possono essere dei casi di indebito arricchimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 69. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 70.

Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale, quando rientrino nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte è limitata ad un decennio.

Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perchè appartenenti all'esercente attività industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili della imposta sui fabbricati.

(È approvato).

Art. 71.

Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso.

Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purchè non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 17 gen-

naio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria;

b) riduzione a metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità.

FORTUNATI. Oggi il ministro Merlin ha annunciato alla 5ª Commissione che modificherà il decreto 7 gennaio 1950 per la identificazione delle caratteristiche delle case di lusso. Ora all'articolo 71 si danno degli ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso. Allora, una volta intervenuta la modifica del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, noi ci troveremo di fronte ad una legge che si richiama ad un decreto che è stato superato.

TARTUFOLI. Quando verrà sottoposta al Senato la norma che il ministro Merlin ha preannunciato alla 5ª Commissione, è evidente che coloro che la esamineranno terranno presente quello che qui abbiamo sancito, in maniera che non si peggiori la situazione che noi oggi abbiamo difeso.

FORTUNATI. Il decreto interministeriale 7 gennaio 1950 è stato fatto in maniera che nessuna casa risulta di lusso. Di fronte a questa situazione il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto l'opportunità di cambiare le cose, perchè non è ammissibile che tutte le case che si costruiscono in Italia siano case economiche, e si propone di presentare un nuovo decreto che stabilirà i criteri in base ai quali definire le abitazioni di lusso, così da tener conto delle gravi sperequazioni che sono sorte. Non vi è dubbio che allora bisognerà inserire nell'articolo 71 il nuovo decreto, altrimenti tutte le case saranno sempre non di lusso.

BRASCHI, *relatore*. Nel regolamento si potrà fare un cenno al nuovo decreto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 71. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 72.

Decadenza dai benefici tributari.

L'interessato decade dai benefici tributari previsti nella presente legge qualora le opere non siano compiute con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 30.

(È approvato).

Art. 73.

Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denunce già presentate ad altre amministrazioni.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli Uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro.

Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.

(È approvato).

Art. 74.

Assistenza ai sinistrati di guerra.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, per assicurare ai sinistrati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa da parte di enti ed associazioni

con compiti assistenziali, giuridicamente riconosciuti.

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo proporre la soppressione di questo articolo perchè appare anti-giuridico. Ciò già consigliò il Governo ad opporsi davanti alla Commissione della Camera; infatti, anche se si volesse ammettere l'utilità dell'assistenza di cui all'articolo 74, non si verrebbe con ciò stesso a concludere che lo Stato debba intervenire nei rapporti privati tra il danneggiato e il suo consulente, pagando quest'ultimo mediante ritenuta su ogni somma pagata in relazione alla presente legge. La disposizione può aprire la porta a vere speculazioni.

PRESIDENTE. Su questa proposta del Governo ci siamo già soffermati cercando di trovare una soluzione la quale da un lato non modifichi la legge con la conseguenza di rimandarla alla Camera, e dall'altra estragga da questo articolo ciò che vi è di anti-giuridico.

Proporrei pertanto il seguente ordine del giorno: « La Commissione speciale per l'esame del disegno di legge relativo alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, nel rilevare che la norma di cui all'articolo 74 non ha precedenti nella nostra legislazione e può essere non infondatamente eccepita, al solo fine di non ritardare l'approvazione di una legge così lungamente attesa dalle categorie interessate, mentre si rende conto della portata etica-giuridica della richiesta del Governo, lo impegna a non far uso, in nessun caso, della facoltà che l'articolo 74 esprime ».

CROLLALANZA. Se non ci fosse stato l'impegno da parte nostra di approvare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera, avrei proposto la soppressione di questo articolo. Sono quindi perfettamente d'accordo con l'ordine del giorno che ha presentato il Presidente il quale tende alle stesse finalità che si raggiungerebbero sopprimendo l'articolo.

BRASCHI, *relatore*. Io credo sia opportuno votare l'ordine del giorno formulato dal Presidente affinché questa affermazione non resti campata in aria quasi come un'enunciazione generica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si intende che con l'avvenuta votazione resta assorbita la proposta di soppressione avanzata dal Governo.

Metto ai voti l'articolo 74, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 75.

Abrogazione delle disposizioni precedenti

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

(È approvato).

VALENZI. Vorrei far presente una questione che ha già sollevato il collega Fortunati a proposito dell'articolo 52 e che ha la sua importanza: alludo al fatto che per il risarcimento dei danni subiti da cittadini italiani all'estero è necessario che costoro risultino domiciliati e residenti in Italia.

Al fine di chiarire che la legge non voleva escludere dal beneficio determinate categorie di italiani all'estero che sono legate da generazioni alla madre Patria, propongo un ordine del giorno firmato da me, dall'onorevole Cianca e dall'onorevole Giacometti in cui sono riassunte queste idee: in tal modo rimarrà aperta la porta a questa categoria di italiani all'estero. L'ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione speciale del Senato per l'esame dei provvedimenti relativi ai danni di guerra ha constatato la necessità di non escludere dal beneficio della legge quegli italiani oggi ancora residenti all'estero i quali per ragioni di famiglia, essendo di vecchia emigrazione o per necessità di vita economica (com'è il caso degli italiani di Tunisia) sono costretti a continuare a risiedere all'estero e si trovano perciò fuori dall'ambito delle categorie comprese nell'articolo 11 della legge in esame.

« La Commissione speciale, allo scopo di provvedere alla tutela di questa benemerita categoria di italiani che, affrontando sacrifici di ogni genere, ha saputo restare fedele alla propria nazionalità mantenendo sempre alto nelle opere del lavoro il prestigio dell'Italia, considera necessario che il Governo attraverso le disposizioni per l'applicazione delle leggi e con legge suppletiva corregga la insufficienza su segnalata stabilendo che invece della residenza sia richiesta agli italiani all'estero quale condizione per usufruire della legge sui danni di guerra il domicilio in Italia mantenendo pur sempre valida la richiesta del reimpiego delle somme corrisposte quale indennizzo sul territorio nazionale e non all'estero ».

PETTI. Anche io desidero presentare un ordine del giorno che si riallaccia al contenuto degli articoli 28 e 29; tale ordine del giorno, che è sollecitato dall'Associazione sinistrati di guerra, suona così:

« La Commissione speciale del Senato per i danni di guerra; considerato che alla stregua dei limiti posti, tra l'altro, dagli articoli 28 e 29 della legge stessa, il contributo di ricostruzione per ogni singolo cespite è ridotto rispettivamente a lire 104.100.000 per l'Italia settentrionale e centrale e a lire 184.375.000 per il Mezzogiorno, qualunque sia il costo di ripristino del bene perduto o danneggiato; considerato che i limiti alla corresponsione del contributo, non riducono in alcun modo l'obbligo del ripristino al quale la legge condiziona la concessione del contributo stesso, considerato che tali limiti furono posti unicamente nella tema che le richieste di risarcimento superassero di molto i 900 miliardi stanziati dalla legge; considerato invece che, da una realistica valutazione dei danni di guerra da risarcire, risulta che il complesso delle richieste non raggiungerà tale cifra; fa voti affinché dopo il primo anno di applicazione della legge e dopo accertato l'ammontare complessivo delle richieste di risarcimento pervenute alle Intendenze di finanza i limiti di cui agli articoli 28 e 29 siano soppressi ».

PALERMO. Presento questo ordine del giorno firmato anche dai colleghi Fortunati e Giacometti:

« La Commissione speciale nominata dalla Presidenza del Senato per il disegno di legge: "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra", mentre invita il Governo nel dare rapida iniziale attuazione ai provvedimenti nel disegno di legge contemplati, ad uniformarsi agli orientamenti interpretativi che la Commissione stessa ha espressamente indicato nell'approvazione dei singoli articoli, dichiara che il disegno di legge, nel suo insieme, abbisogna tanto sul piano giuridico quanto su quello economico di un sollecito riesame al fine di dare a tutta la materia una interpretazione e una soluzione, aderenti a sostanziali esigenze di giustizia e di equità, e impegna pertanto il Governo a promuovere al più presto opportune iniziative legislative che rispecchino le osservazioni, i rilievi, le richieste, i suggerimenti emersi nel dibattito della Commissione ».

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Non vedo perchè ci si debba riferire al Governo impegnandolo sul piano legislativo quando potremmo esser noi Parlamento a prendere un'iniziativa di questo genere.

PALERMO. Vorrei ricordare un precedente; il dibattito sulle pensioni di guerra si concluse con la presentazione di un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo perchè nel 1954 presentasse un nuovo provvedimento per migliorare le pensioni di guerra.

RICCIO. La prima parte dell'ordine del giorno si potrebbe accogliere, non così la seconda parte. Propongo pertanto di votare l'ordine del giorno per parti divise.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno Palermo fino alle parole « nell'approvazione dei singoli articoli ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

COMM. SPEC. DANNI DI GUERRA

4^a RIUNIONE (17 dicembre 1953)

Metto ai voti la seconda parte dell'ordine de giorno Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Invito il Governo a voler tenere conto degli ordini del giorno, testè presentati dai senatori Valenzi e Petti, in sede di interpretazione del provvedimento.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari